

**REPUBBLICA ITALIANA**

**SEGRETIARIATO GENERALE DELLA DIFESA**

**E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI**

**DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI**

**(CODICE FISCALE 80213470588)**

**SMART CIG ZD43753513**

**ACCORDO QUADRO**

che si stipula tra il Ministero della Difesa - Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti - Direzione degli Armamenti Navali (NAVARM) e con la società Orizzonte Sistemi Navali S.p.A., con sede in Genova, Viale Brigata Bisagno 45/R (codice fiscale 04764891000), per il Programma di Mantenimento delle Condizioni Operative dei sistemi/apparati della Piattaforma e del Sistema di Combattimento di Nave Cavour e delle Unità Navali classe Orizzonte, per un ammontare complessivo massimo di **Euro 190.000.000,00** (centonovantamiloni/00), IVA non imponibile. L'anno duemilaventitre, il giorno 19 del mese di luglio, in una sala del Ministero della Difesa (NAVARM - codice fiscale 80213470588), innanzi a me, Dott.ssa Emanuela GIULIANO, Ufficiale Rogante del Ministero della Difesa (NAVARM) autorizzato a ricevere gli atti di interesse dell'Amministrazione della Difesa, non assistito dai testimoni secondo quanto disposto dall'art. 47 della Legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato dalla Legge 28



Firmato digitalmente da  
Dario Deste  
C=IT



Firmato digitalmente da  
EMANUELE COLETTI  
C=IT  
OU=Personale Civile  
O=Ministero della  
Difesa/97355240587

novembre 2005, n. 246,

**SONO COMPARSI**

il Dott. Emanuele COLETTI - Dirigente nel Ministero della Difesa (Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti - Direzione degli Armamenti Navali - NAVARM) in rappresentanza dell'Amministrazione, giusta quanto risulta dal Decreto Dirigenziale n. 19 in data 30/04/2020 della Direzione degli Armamenti Navali, registrato alla Corte dei Conti con n. 1262 in data 17/05/2020, e per l'altra parte, il Dott. Dario DESTI, nato a Roma il 16/05/1960, in qualità di Amministratore Delegato della società Orizzonte Sistemi Navali S.p.A., con sede legale in Genova, Viale Brigata Bisagno 45/R, 16129 - codice fiscale 04764891000, come risulta dalla Dichiarazione sostitutiva del certificato camerale del 21/04/2023.

Da tali documenti, in atti, io sottoscritto Ufficiale Rogante ho accertato la piena capacità del medesimo ad impegnare e rappresentare legalmente la società Orizzonte Sistemi Navali S.p.A. Detti componenti, della cui identità e poteri, io Ufficiale Rogante sono certo, hanno richiesto la stipulazione, a mio rogito, del presente Accordo Quadro in forma pubblica amministrativa elettronica.

**PREMESSO CHE**

- nell'ambito del programma di sostegno delle principali linee operative della Difesa, il Comando Logistico della Marina Militare, con il foglio prot. M\_D MCOMLOG 0009154

in data 21/03/2022, ha conferito mandato a NAVARM per il perfezionamento dell'iter tecnico-amministrativo, volto a perseguire il Mantenimento in Condizioni Operative (MCO) dei sistemi/apparati (SS/AA) della Piattaforma e del Sistema di Combattimento di Nave Cavour e delle Unità Navali classe Orizzonte (Andrea Doria e Caio Duilio), nel periodo 2023-2028, al fine di assicurarne il mantenimento delle condizioni operative, l'ammodernamento progressivo programmatico mirato all'adeguamento alle esigenze operative dei suddetti impianti e l'accrescimento del *know-how* del personale della Marina Militare Italiana.

Il Comando Logistico della Marina Militare ha, altresì, rappresentato la necessità di poter disporre di uno strumento contrattuale agile e altamente flessibile, che consenta di adeguare il Supporto Logistico Integrato all'effettivo impiego operativo delle Unità Navali, ricorrendo alla stipula di un Accordo Quadro ai sensi del combinato disposto dagli artt. 16 del D.lgs. 15 novembre 2011, n. 208 e art. 54 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

- ai sensi dell'art. 66 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è stata svolta una consultazione preliminare di mercato al fine di accertare l'eventuale infungibilità di beni/servizi e verificare se, diversamente dalle informazioni in possesso, vi fossero altri operatori economici in grado di erogare una fornitura con caratteristiche identiche o tecnicamente equivalenti a

quelle riportate di seguito. L'avviso di consultazione, pubblicato sul sito di NAVARM per un arco temporale di 15 (quindici) giorni solari, a partire dalla data del 17/06/2022, non ha ricevuto alcun riscontro di interesse da parte di altri operatori economici;

- a seguito della Relazione Preliminare e Determinazione a Contrarre n. 39 del 28/07/2022 del Direttore di NAVARM, è stata avviata, per la predetta esigenza, una *"procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara"* con la società Orizzonte Sistemi Navali S.p.A., ai sensi dell'art. 18 co. 2 lettera d) del D.lgs. 15 novembre 2011, n. 208;
- con la lettera prot. M\_D A16D511 0020886 in data 01/08/2022, NAVARM ha chiesto alla società Orizzonte Sistemi Navali S.p.A. di emettere un'offerta relativa alla predetta esigenza;
- con la lettera prot. SGE-LET-0000013-22 in data 30/12/2022, la società Orizzonte Sistemi Navali S.p.A. ha formulato la propria offerta, indicando altresì:
  - come "Imprese Collegate" Fincantieri S.p.A. e Leonardo S.p.A., ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. 15 novembre 2011, n. 208, in quanto la società Orizzonte Sistemi Navali S.p.A. risulta controllata congiuntamente da tali imprese;
  - come "Imprese sub-appaltatrici", le ditte Elettronica S.p.A., MBDA Italia S.p.A. e THALES DMS-UWS;
- con la lettera prot. SGE-LET-0000011-23 in data 05/05/2023 (acquisita agli atti di questa Direzione con prot. M\_D

- A16D511 0012618 in data 09/05/2023), la società Orizzonte Sistemi Navali S.p.A. ha presentato una successiva integrazione all'offerta;
- apposita Commissione, nominata da NAVARM, ha effettuato l'analisi tecnico-economica della sopracitata offerta, verificandone la congruità (Verbale di Analisi Tecnico-Economica n. 1162 in data 09/05/2023) ai sensi della Direttiva SGD-G-023 *"Analisi dei costi industriali e congruità delle offerte nel settore del procurement militare"* e s.m.i.;
  - i prezzi equi e congrui sono stati sottoposti all'accettazione della società Orizzonte Sistemi Navali S.p.A. con la lettera prot. M\_D A16D511 0013722 in data 17/05/2023, integrata con la lettera prot. M\_D A16D511 0017855 in data 21/06/2023 di NAVARM;
  - con la lettera prot. SGE-LET-0000012-23 in data 23/06/2023 (acquisita agli atti di questa Direzione con prot. M\_D A16D511 0018233 in data 23/06/2023), la società Orizzonte Sistemi Navali S.p.A. ha confermato la propria accettazione ad eseguire le attività in parola ai prezzi e tempi di fornitura indicati nella comunicazione di NAVARM di cui all'alinea precedente;
  - gli ANNESSI menzionati nel presente Accordo Quadro costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo e di seguito elencati:
    - **ANNESSO A** - Patto d'Integrità sottoscritto dalla Società

contraente;

- **ANNESSO B** - Dichiarazione *Anti-pantouflage* sottoscritto dalla Società contraente;

- **ANNESSO C** - Elenco dei contratti continuativi di cooperazione relativi ai servizi e/o forniture, sottoscritti dalla Società contraente;

- gli ALLEGATI menzionati nel testo del presente Accordo Quadro costituiscono parte integrante del medesimo; essi, sottoscritti dalle Parti, sono allegati al presente Accordo Quadro e di seguito elencati:

- **ALLEGATO 01** - Specifica Tecnica;

- **ALLEGATO 02** - Condizioni Economiche;

- **ALLEGATO 03** - Modello Contratto Attuativo;

- **ALLEGATO 04** - DUVRI;

- **ALLEGATO 05** - Verifica di conformità delle prestazioni;

- **ALLEGATO 06** - Revisione dei prezzi.

- nel seguito del presente Accordo Quadro:

- ove leggasi "Accordo Quadro - AQ", deve intendersi un contratto pubblico di tipo normativo, ai sensi del combinato disposto degli art. 16 del D.lgs. 15 novembre 2011, n. 208 e art. 54 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, volto a stabilire e regolamentare in via preventiva le condizioni contrattuali dei singoli Contratti Attuativi da stipulare durante il periodo di validità dello stesso;

- ove leggasi "Contratto Attuativo - CA", deve intendersi il singolo contratto di appalto che viene affidato al

Contraente in esecuzione del presente AQ, previa discrezionale valutazione dell'Amministrazione Difesa in ordine al proprio fabbisogno;

- ove leggasi "Specifica Tecnica - ST", deve intendersi il documento tecnico in **ALLEGATO 01** al presente AQ, costituente parte integrale e sostanziale del medesimo, e tutti i documenti da essa richiamati, nel quale vengono riportate le descrizioni dei processi/servizi oggetto di fornitura, oltre alle modalità e ai tempi di erogazione;
- ove leggasi "Condizioni Economiche", deve intendersi il documento economico in **ALLEGATO 02** al presente AQ, costituente parte integrante e sostanziale del medesimo, nel quale vengono riportati i prezzi delle forniture e delle prestazioni acquisibili a prezzi determinati, le relative condizioni e tempistiche, nonché i parametri economici per la valorizzazione di eventuali ulteriori attività da effettuarsi nel corso dell'esecutività dei Contratti Attuativi;
- ove leggasi "Nave" oppure "Unità Navale - UN", deve intendersi un Sistema Complesso, costituito da un Sistema Primario (Sistema di Piattaforma e di Combattimento) ed un Sistema di Supporto Logistico Integrato;
- ove leggasi "Sistema di Piattaforma - SDP" della Nave, deve intendersi lo scafo completo, ma non solo, di apparato motore, l'impianto elettrico integrato alla propulsione, l'impianto di automazione, gli impianti

- ausiliari, l'allestimento ed il servizio volo;
- ove leggasi "Sistema di Combattimento - SDC" della Nave, deve intendersi l'insieme dei sottosistemi di combattimento, sorveglianza, scoperta, navigazione e comunicazioni;
  - ove leggasi "Whole Warship", deve intendersi la Nave nel suo complesso, intesa dunque come sistema integrato di tutti i suoi componenti fisici e funzionali;
  - ove leggasi "AD", deve intendersi l'Amministrazione della Difesa;
  - ove leggasi "MMI", deve intendersi la Marina Militare Italiana;
  - ove leggasi "NAVARM", deve intendersi la "Direzione degli Armamenti Navali";
  - ove leggasi "UTT", deve intendersi l'Ufficio Tecnico Territoriale di NAVARM competente per territorio;
  - ove leggasi "Stazione Appaltante", deve intendersi NAVARM o altro Ente della MMI, qualificato dal Segretariato Generale della Difesa come Ente Ordinatore Primario di Spesa (Centrale e Periferico), ex art. 34-  
quater della Legge 31 dicembre 2009, n. 196;
  - ove leggasi "RUP\_AQ", deve intendersi il "Responsabile Unico del Procedimento" nell'ambito del presente AQ;
  - ove leggasi "RUP\_CA", deve intendersi il "Responsabile Unico del Procedimento" nell'ambito del singolo Contratto Attuativo;
  - ove leggasi "EC\_AQ", deve intendersi lo "Ente

Committente" nell'ambito del presente AQ;

- ove leggasi "EC\_CA", deve intendersi lo "Ente Committente" nell'ambito del singolo Contratto Attuativo;
- ove leggasi "EE", deve intendersi l'"Ente Esecutore";
- ove leggasi "CVC", deve intendersi la Commissione nominata per la verifica di conformità della fornitura contrattuale;
- ove leggasi "MARICOMLOG", deve intendersi il Comando Logistico della MMI;
- ove leggasi "Contraente", deve intendersi la ditta Orizzonte Sistemi Navali S.p.A., altresì menzionata quale "Società" nella documentazione contrattuale;
- ove leggasi "Imprese Collegate" ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. 15 novembre 2011, n. 208, devono intendersi le società Fincantieri S.p.A. e Leonardo S.p.A.;
- ove leggasi "Prestazioni", devono intendersi le attività, forniture, servizi, prodotti, costituenti l'oggetto dei lotti/sub-lotti contrattuali;
- ove leggasi "Prodotto", deve intendersi l'output di un'organizzazione (attività, servizi, forniture).

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ARTICOLO 1**

**CONDIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE E GERARCHIA DEI**

**DOCUMENTI**

**1.1** Tenuto conto che la natura dell'appalto è funzionale all'esigenza operativa dello strumento militare, per l'esecuzione del presente AQ la presente impresa rientra

nell'ambito di applicazione del D.lgs. 15 novembre 2011, n. 208 *"Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza"* e relativo regolamento applicativo di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 49 *"Regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari, a norma dell'art. 4 co.1 del D.lgs. 15 novembre 2011, n. 208"* e, per quanto da essi non espressamente previsto, delle disposizioni del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 *"Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture"* e, se del caso, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *"Codice dei Contratti Pubblici"* ove non derogate e compatibili con le norme di cui sopra e con le clausole contrattuali, nonché dei RR.DD. n. 2440/1923 e n. 827/1924. Le citate normative che il Contraente dichiara di ben conoscere ed accettare, benché non allegate al presente AQ, ai sensi dell'art. 99 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (R.C.G.S.), ne costituiscono parte integrante.

**1.2** Le Parti si danno reciprocamente atto e concordano che le obbligazioni nascenti dal presente atto restano in vigore fino all'intera durata del presente AQ e dei relativi Contratti Attuativi.

**1.3** In fase di esecuzione dei Contratti Attuativi, il Contraente si uniformerà alle prescrizioni riportate:

- nel presente AQ;
- nella ST in **ALLEGATO 01** al presente AQ;
- nelle Condizioni Economiche riportate in **ALLEGATO 02** al presente AQ;

sempre che tali prescrizioni siano attinenti ed applicabili e non in contrasto con le normative di cui al precedente comma 1.1, ovvero modificate dalle prescrizioni particolari del presente AQ e dei relativi allegati.

In caso di contrasto fra quanto indicato nel presente AQ e quanto riportato nei relativi allegati, prevale l'articolato dell'AQ.

## **ARTICOLO 2**

### **RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO ED ENTE COMMITTENTE**

**2.1** Il RUP dell'AQ (RUP\_AQ) è il Capo *pro-tempore* della 1ª Divisione di NAVARM.

Il RUP di ciascun Contratto Attuativo (RUP\_CA) sarà nominato di volta in volta dalla Stazione Appaltante.

**2.2** Ai sensi dell'art. 13 co. 1 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 49, l'AD individua MARICOMLOG quale Ente Committente del presente AQ (EC\_AQ) per l'esecuzione delle attività contrattuali di cui ai contratti attuativi, descritte nel successivo ARTICOLO 4.

**2.3** Ai sensi dell'art. 98 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, successivamente alla comunicazione dell'avvenuta approvazione di ciascun Contratto Attuativo nei modi di legge, l'AD provvede a comunicare al Contraente l'avvio dell'esecuzione dello stesso.

**2.4** Al fine di garantire in ogni momento la necessaria visione di Ciclo di Vita per tutto il Sistema Operativo (integrazione del Sistema Primario e del suo Sistema di Supporto Logistico), l'EC\_AQ, in coordinamento con NAVARM, provvede alla nomina di un *Program Management Office* (PMO), come indicato nella ST in **ALLEGATO 01**, che gestirà la corretta esecuzione delle attività contrattuali coordinando gli Elementi di Organizzazione che saranno individuati quali responsabili nelle varie condizioni operative delle Unità Navali (nave pronta, non pronta, soste lavori, ecc.).

### **ARTICOLO 3**

#### **TUTELA DELLA SICUREZZA DELLO STATO**

La fornitura oggetto del presente AQ e dei correlati Contratti Attuativi non è soggetta al vincolo derivante dalla classifica di sicurezza dello Stato.

### **ARTICOLO 4**

#### **OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO E ULTERIORI OBBLIGAZIONI**

**4.1** Il presente AQ disciplina le caratteristiche della fornitura e dei prezzi che verranno praticati ed applicati, nei rapporti tra l'AD e il Contraente, in fase di esecuzione dei relativi Contratti Attuativi.

Il Contraente, nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente AQ, ed in particolare dei requisiti vincolanti di cui alla ST (**ALLEGATO 01**) e alle Condizioni Economiche (**ALLEGATO 02**), si impegna a sottoscrivere uno o più Contratti Attuativi aventi le caratteristiche di base indicate nel

presente AQ e nel modello in **ALLEGATO 03**.

La fornitura contrattuale è articolata in lotti/sub-lotti le cui caratteristiche (i.e. definizione, tipologia "a corpo" ovvero "a tetto di budget") sono definite in dettaglio nell'**ALLEGATO 01**, mentre le quantità e i termini di adempimento saranno definiti di volta in volta nei Contratti Attuativi.

#### **4.2 LOTTO 1- Attività propedeutiche all'esecuzione del**

**Programma MCO:** fornitura delle attività di *setting-up* del servizio MCO mediante la predisposizione dell'organizzazione industriale, l'emissione della documentazione necessaria per l'esecuzione delle prestazioni richieste, nonché la quotazione di elementi del supporto logistico che la MMI potrà richiedere al Contraente a fronte del presente AQ. Il presente lotto è articolato in n.3 (tre) sub-lotti:

##### **- SUB-LOTTO 1.1: Fornitura della documentazione necessaria all'avvio del MCO:**

- **Sub-lotto 1.1.1:** fornitura del Piano Operativo (PO), Piano della Sicurezza (PS), Piano della Qualità (PQ); sono a carico del Contraente gli aggiornamenti ai piani in parola che dovessero rendersi necessari in corso di esecuzione del Programma MCO (e.g. per modifiche all'organizzazione industriale, variazioni al perimetro di ingaggio degli operatori economici, ecc.);
- **Sub-lotto 1.1.2:** fornitura del Piano Iniziale delle Manutenzioni Preventive, aggiornamento ed emissione delle banche dati logistiche, inizializzazione del *tool*

info-logistico *Service Portfolio Management* (SPM),  
Piano di Gestione della Configurazione in Esercizio e  
Piano di Gestione delle Obsolescenze.

- **Sub-lotto 1.2: Quotazione delle PPDDRR da approvvigionare e dei Manuali Tecnici da aggiornare** per i SS/AA della Piattaforma e del Sistema di Combattimento.

**4.2.1** Le prestazioni/forniture di cui al Lotto 1 devono essere richieste nell'ambito del primo Contratto Attuativo, in quanto trattasi di attività non ricorrenti, propedeutiche all'avvio dell'esecuzione del Programma MCO.

**4.2.2** In caso di mancata continuità dei processi/servizi di cui al Lotto 2 per un periodo superiore a 6 mesi (e.g. interruzione del servizio per sopravvenute esigenze dell'AD o causa di Forza Maggiore, interruzione prolungata del servizio tra il termine di un Contratto Attuativo e l'avvio del successivo, ecc.), si concorda tra le Parti la necessità di procedere ad una re-inizializzazione del Programma MCO (attività di *setting-up* intermedio) per consentire al Contraente di ricostituire l'organizzazione industriale e quindi mantenere le condizioni di applicabilità del presente AQ. Nella fattispecie, il *setup* intermedio sarà limitato ad un aggiornamento ed emissione dei Piani di cui al sopra menzionato sub-lotto 1.1.1.

**4.3 LOTTO 2 - Attività di Management del Programma MCO:** gestione dei servizi e delle forniture nell'ambito del Programma MCO, pianificazione e coordinamento delle attività di supporto

logistico, implementazione dei processi di supporto.

**4.4 LOTTO 3 - Servizi di Deployment:** fornitura di prodotti/servizi c.d. "di terra" forniti dal Contraente, in modalità "a richiesta", necessari per il supporto logistico delle UUNN, qualora non disponibile ambito risorse MMI.

**4.4 LOTTO 4 - Prestazioni di Ingegneria di Campo (IC), Gestione dei Materiali (GM) e Ingegneria di Supporto (IS) gestite "a corpo" (SLA),** avente ad oggetto i seguenti prodotti/servizi:

- Management di Ingegneria di Campo (*Site Manager & Field Management*);
- Assistenza ingegneristica di campo (*Service Desk*);
- Assistenza tecnica per interventi di manutenzione preventiva;
- Fornitura materiali per manutenzioni preventive (modalità *just in time - JIT*);
- analisi di ottimizzazione dei magazzini ovvero del livello di scorta;
- servizi di Ingegneria di Supporto in *front* e *back office*;
- assistenza ingegneristica di supporto (*Help Desk*);
- gestione configurazione in esercizio;
- gestione dei dati di rientro dal campo (GRC) e analisi di ingegneria della manutenzione (IMA);
- analisi di supportabilità e gestione delle obsolescenze.

Il presente lotto è articolato nei seguenti sub-lotti:

- **Sub-lotto 4.1:** attività "a corpo" (SLA) sui SS/AA di

Piattaforma, articolato in:

- **Sub-lotto 4.1.1:** quota FINCANTIERI;
- **Sub-lotto 4.2:** attività "a corpo" (SLA) sui SS/AA del Sistema di Combattimento, articolato in:
  - **Sub-lotto 4.2.1:** quota LEONARDO ELETTRONICA ITALIA;
  - **Sub-lotto 4.2.2:** quota LEONARDO SDI;
  - **Sub-lotto 4.2.3:** quota ELETTRONICA;
  - **Sub-lotto 4.2.4:** quota MBDA;
  - **Sub-lotto 4.2.5:** quota THALES DMS-UWS;
- **Sub-lotto 4.3:** attività "a corpo" (SLA) a livello *Whole Warship*.

**4.5 LOTTO 5 - Prestazioni di Ingegneria di Campo (IC) e Gestione dei Materiali (GM) gestite "a tetto di budget con ticket" (SLA-T),** avente ad oggetto le seguenti prestazioni:

- Intervento (standard o urgente) di assistenza tecnica correttiva;
- Riparazione PPDDRR.

Il presente lotto è articolato nei seguenti sub-lotti:

- **Sub-lotto 5.1:** attività "a tetto di budget con ticket" (SLA-T) sui SS/AA di Piattaforma, articolato in:
  - **Sub-lotto 5.1.1:** quota FINCANTIERI;
- **Sub-lotto 5.2:** attività "a tetto di budget con ticket" (SLA-T) sui SS/AA del Sistema di Combattimento, articolato in:
  - **5.2.1:** quota LEONARDO ELETTRONICA ITALIA;
  - **5.2.2:** quota LEONARDO SDI;
  - **5.2.3:** quota ELETTRONICA;

- 5.2.4: quota MBDA;
- 5.2.5: quota THALES DMS-UWS.

#### **4.6 LOTTO 6 – Servizi e forniture in modalità On Call (OC) /**

**On Request (OR):** fornitura di prodotti/servizi richiesti da MMI al Contraente, al fine di assicurare l'efficienza ed il miglioramento delle prestazioni dei SS/AA della Piattaforma e del Sistema di Combattimento, attraverso l'esecuzione di attività da erogare a tetto di *budget*, in modalità "a richiesta":

- Assistenza tecnica per interventi di manutenzione preventiva (fuori perimetro Lotto 4);
- Assistenza tecnica per interventi di manutenzione preventiva di tipo *Overhaul*;
- Assistenza tecnica per interventi correttivi (fuori perimetro Lotto 5);
- On the Job Training;
- Manutenzione migliorativa dei sistemi;
- Attività di supporto alle manutenzioni (fuori perimetro Lotto 3);
- Prevenzione dei rischi da interferenza;
- Fornitura PPDDRR/materiali per manutenzioni preventive (fuori perimetro Lotto 4);
- Fornitura/Ripianamento PPDDRR/materiali per manutenzioni correttive;
- Riparazioni PPDDRR (fuori perimetro Lotto 5);
- Riparazione STTE;
- Emissione delle proposte correttive e migliorative e

successiva implementazione;

- Aggiornamento e gestione della Documentazione Tecnica (banche dati logistiche, Manuali Tecnici, ecc.) (fuori perimetro Lotto 4).

#### **4.7 Obbligazioni a carattere generale.**

**4.7.1** Il presente AQ regola le condizioni delle prestazioni/forniture ed i prezzi praticati ed applicati nell'ambito dei Contratti Attuativi che di volta in volta saranno stipulati nei limiti del presente AQ.

Il presente AQ impegna il Contraente ad eseguire le prestazioni/forniture alle condizioni previste dall'Accordo medesimo, dalla documentazione in allegato e, in generale, dalla normativa vigente in materia.

**4.7.2** Il Contraente dichiara e garantisce di possedere le capacità tecniche, finanziarie ed organizzative per l'erogazione delle prestazioni oggetto dell'AQ e si impegna ad eseguire le attività richieste a perfetta regola d'arte e nel pieno rispetto delle annotazioni tecniche e dei livelli di servizio indicati nella ST.

**4.7.3** Il Contraente deve eseguire le prestazioni/servizi con autonoma organizzazione e gestione a proprio rischio, dotandosi di tutti i mezzi, delle risorse umane e delle autorizzazioni amministrative necessarie per il diligente espletamento a norma di legge delle prestazioni che siano richieste o, semplicemente, necessarie rispetto alle previsioni del presente AQ, dei Contratti Attuativi e della

ST. A tal fine, il Contraente si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'AD da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni in tema di sicurezza, igiene del lavoro ed ambiente, al rispetto delle quali è tenuto il Contraente.

**4.7.4** Il Contraente si impegna a prestare l'attività oggetto del presente AQ con la diligenza professionale richiesta dalla natura, dall'oggetto e dalla tipologia delle prestazioni appaltate, nel pieno rispetto ed in conformità di tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti o che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente AQ. Le Parti convengono espressamente che gli eventuali maggiori oneri che dovessero derivare dall'osservanza delle predette disposizioni emanate nel corso di durata del presente AQ dovranno essere negoziati e concordati per la loro applicazione nei contratti attuativi.

**4.7.5** Il Contraente si impegna, altresì, a consentire all'AD di procedere, in qualsiasi momento, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente AQ, impegnandosi sin d'ora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento delle predette verifiche.

**4.7.6** Il Contraente si impegna, inoltre, a rispettare le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere convenute in sede di PMO, nonché a dare immediata comunicazione all'EC\_CA di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle stesse.

**4.7.7** Il Contraente, per le prestazioni contrattuali da svolgersi presso i siti della MMI, nei tempi e nei modi concordati, si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza ed accesso previste dalla relativa normativa vigente e ad eseguire le predette prestazioni gestendo le interferenze e la contestualità con l'attività lavorativa in atto.

#### **4.8 Obbligazioni relative alla prevenzione dei rischi da interferenza e DUVRI**

**4.8.1** Il Contraente deve rispettare le norme in materia di sicurezza del lavoro ed in particolare deve attenersi a quanto previsto dal D.lgs. 09 aprile 2008, n. 81, *"Attuazione dell'art. 1 della legge 03 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"* e s.m.i, e nella Circolare SMM-1062 (ed. dicembre 2011 var.1) *"Attuazione delle norme di legge in materia di sicurezza ed igiene del lavoro"*, per quanto applicabile.

In relazione alle attività di cui ai Lotti 3, 4, 5 e 6 ed in conformità alla normativa vigente, è stato elaborato un documento di valutazione preliminare dei rischi da interferenza - DUVRI "statico" (in **ALLEGATO 04**) - che indica le misure da adottare per eliminare ovvero minimizzare tali rischi; eventuali oneri aggiuntivi saranno riconosciuti al Contraente, a consuntivo, detraendoli dal *plafond* allocato nel Lotto 6 dei Contratti Attuativi, con le modalità indicate al paragrafo 0.5 della ST contrattuale a cui si rinvia.

**4.8.2** Considerato che per le attività previste dal presente AQ, il Datore di lavoro non coincide con il Committente, ai sensi dell'art. 26 co. 3-ter del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il DUVRI redatto dall'AD si limita ad una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione dei singoli Contratti Attuativi. È responsabilità del soggetto presso il quale deve essere eseguito il Contratto Attuativo, prima dell'inizio dell'esecuzione, integrare il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui sarà espletato l'appalto (aggiornamento DUVRI "dinamico"); l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

**4.8.3** Ai sensi del sopracitato art. 26 co. 3-ter, è fatto obbligo al Contraente di redigere un DUVRI da sottoporre per la preventiva accettazione all'AD, in tutti i casi in cui il personale appartenente alla Stazione Appaltante debba svolgere attività a qualsiasi titolo presso i luoghi di esecuzione delle prestazioni e forniture. Resta salva la previsione di non applicazione di tale obbligo nei casi enunciati dall'art. 26 co. 3-bis del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

In ogni caso, il Contraente informerà il personale in visita sul protocollo da eseguire in caso di emergenza, sugli eventuali dispositivi di protezione individuale che saranno forniti durante la visita e sulle norme di comportamento da

seguire durante la permanenza del personale presso i propri stabilimenti.

## **ARTICOLO 5**

### **PRESTAZIONI E MATERIALI DI FORNITURA GOVERNATIVA**

**5.1** Per l'esecuzione delle prestazioni e delle forniture, oggetto del presente AQ ed attivate per mezzo dei Contratti Attuativi, l'AD renderà disponibile al Contraente quali GFE/GFI, i materiali, i servizi e/o le informazioni precisati, per ciascuna attività, nel capitolo 8 della ST in **ALLEGATO 01**.

**5.2** L'AD renderà inoltre disponibili al Contraente le infrastrutture ed i mezzi governativi (GFS/GFF) per assicurare lo svolgimento delle attività di supporto tecnico-logistico di cui alla ST in **ALLEGATO 01**; le relative richieste da parte del Contraente dovranno pervenire all'AD con congruo anticipo, rispetto all'effettiva esigenza, onde consentirne le opportune azioni di coordinamento all'interno della stessa AD.

**5.3** I tempi necessari per l'espletamento delle attività a carico AD nell'ambito dell'esecuzione contrattuale e i ritardi o le varianti alla programmazione delle forniture correlate, dovute alle esigenze operative delle UUNN, non saranno presi in considerazioni ai fini delle valutazioni contrattuali (applicazione di penali o riduzioni prezzo, valutazione dei livelli di servizio a mezzo KPI, ecc.).

**5.4** In relazione al tipo di materiali dell'AD da prelevare

dal ciclo logistico dell'AD (scorte di bordo e di terra), il Contraente, alla loro ricezione, è tenuto a:

- accertare che il materiale sia corrispondente e conforme alle richieste, sia completo nelle sue componenti ed integro, segnalando eventuali anomalie entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di ricevimento del materiale;
- per il materiale di cui non si dispone di banchi di prova specifici, effettuare il controllo funzionale al momento delle prove del sistema/apparato di bordo, comunicando tempestivamente per le vie brevi, e comunque entro e non oltre 24 ore dal momento delle prove eseguite, le eventuali anomalie riscontrate;
- per il materiale di cui si dispone di apparecchiature di prova, effettuare il controllo funzionale comunicando tempestivamente, e comunque entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal controllo eseguito, le eventuali anomalie riscontrate.

Decorsi i suddetti termini, il materiale di fornitura governativa si intende accettato dal Contraente e quindi efficiente.

**5.5** Qualora su un materiale GFE, già accettato, il Contraente riscontri, successivamente ed in contraddittorio con l'AD, la sua non impiegabilità per avaria sopraggiunta, non imputabile al Contraente, l'AD stessa, per consentire il proseguimento delle lavorazioni, può sostituirlo con analogo efficiente.

Qualora i materiali GFE destinati a sostituire gli analoghi inefficienti non potessero essere resi disponibili entro i termini sopra indicati, il Contraente, su richiesta dell'AD, al fine di evitare ritardi nella prosecuzione delle attività contrattuali, provvede a propria cura alla rimessa in efficienza o a fornirne di nuovi o revisionati come necessario, secondo le modalità e i tempi di intervento indicati nella Specifica Tecnica; eventuali oneri aggiuntivi sono riconosciuti al Contraente, a consuntivo, detraendoli dal *plafond* allocato nel Lotto 6 dei Contratti Attuativi.

**5.6** Per le attività e prestazioni non programmate, i singoli preventivi indicheranno eventuali esigenze di GFE da sottoporre al vaglio ed approvazione dell'AD.

**5.7** Il Contraente, fermo restando quanto previsto dall'art. 1229 del Codice Civile, è responsabile degli eventuali danni anche accidentalmente causati dal proprio personale o da cose ad essa appartenenti ai materiali di fornitura governativa avuti in custodia. La responsabilità del Contraente rimane limitata al risarcimento del danno causato. Il Contraente provvederà alla riparazione e/o reintegro del materiale danneggiato, a sua cura e spese, secondo le richieste dell'AD.

## **ARTICOLO 6**

### **ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLA SALUTE UMANA E DELL'AMBIENTE REGOLAMENTO CE N.1907 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 18/12/2006 - REACH**

**6.1** Il Contraente è tenuto ad assicurare che i materiali

oggetto della fornitura rispondano e siano utilizzati, in ossequio al principio di precauzione, in conformità alle previsioni delle direttive e regolamenti comunitari e delle norme interne in materia di protezione della salute umana e dell'ambiente, inclusi gli obblighi di cui al Regolamento (CE) n. 1907/2006 "Regolamento REACH" e s.m.i.

**6.2** Il Contraente è obbligato a porre in essere tutti gli adempimenti necessari ad assicurare la conformità dell'appalto alle previsioni della normativa di cui al precedente comma 6.1, vigenti al momento della consegna ed in relazione allo stato di fatto esistente in quel momento.

**6.3** Pertanto, tenuto conto che l'AD in base al Regolamento REACH si configura come "utilizzatore a valle", all'atto della presentazione dei materiali per la verifica di conformità, il Contraente si obbliga a produrre all'Organo di Verifica di Conformità, i seguenti documenti:

- la "Dichiarazione di conformità dei materiali al Regolamento REACH" dalla quale risulti:
  - di essere a conoscenza degli obblighi che il Regolamento REACH impone a tutti i fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle di sostanze chimiche in quanto tali o in quanto componenti di miscela o articolo;
  - di aver adempiuto agli obblighi medesimi e di aver verificato che "eventuali subfornitori", abbiano, altresì, ottemperato ai suddetti obblighi previsti dal Regolamento REACH;

- qualora le suddette sostanze superino la quantità di n. 1 tonnellata all'anno (t/anno), un "Attestato di conformità", in cui sia indicato il "legale rappresentante" nominato ai fini del programma REACH e che fornisca le seguenti informazioni:
  - codice EINECS/EC number e CAS di tutte le sostanze, da sole o in preparato;
  - peso totale della sostanza;
- l'elenco dei "codici identificativi" dei prodotti e materiali di fornitura contenenti le sostanze pericolose, nonché le relative "schede di sicurezza".

**6.4** La produzione dei documenti di cui al precedente comma da parte del Contraente è presupposto per l'avvio della verifica di conformità da parte dell'AD.

La mancata produzione dei documenti di cui al presente articolo costituisce giusta causa di rifiuto dell'ammissione a verifica di conformità.

## **ARTICOLO 7**

### **VALORE DELL'ACCORDO QUADRO**

**7.1** Il Contraente s'impegna ad eseguire le prestazioni di cui al presente AQ, sulla base dei prezzi equi e congrui e delle condizioni riportate in **ALLEGATO 02**, sino ad un valore massimo di **Euro 190.000.000,00** (centonovantamiloni/00), IVA non imponibile.

L'impegno di spesa, di cui al presente AQ, è assunto con la stipula dei singoli Contratti Attuativi.

**7.2** Gli importi indicati nell'**ALLEGATO 02** sono da considerarsi omnicomprensivi essendo in essi incluso quanto necessario alla perfetta esecuzione della presente impresa.

**7.3** È riconosciuto che per l'esecuzione delle prestazioni e delle forniture oggetto del presente AQ, il Contraente possa ricorrere a ditte estere per riparazioni e approvvigionamento delle materie prime, prodotti semilavorati e prodotti finiti, non reperibili sul mercato nazionale né convenientemente riproducibili dall'industria nazionale. Il prezzo di detti materiali e prestazioni è comprensivo delle spese di trasporto ed assicurazione e di tutti gli oneri di importazione.

**7.4** La stipula del presente AQ non è costitutiva di diritti di sorta in capo al Contraente verso l'AD e, pertanto, non è fonte di immediata obbligazione, né impegnativa in ordine all'affidamento dei Contratti Attuativi. La decisione dell'AD di addivenire o meno alla stipula di un Contratto Attuativo con il Contraente sarà di carattere eventuale e discrezionale, e sarà adottata dall'AD, entro il termine di validità del presente AQ, sulla base di insindacabili valutazioni interne dei propri fabbisogni.

**7.5** Nessun compenso e/o indennizzo di sorta e/o azione di risarcimento per mancato guadagno spetta al Contraente nel caso in cui, entro il termine di efficacia del presente AQ, l'importo totale dei contratti attuativi, risulti inferiore alla capienza dello stesso, ovvero nel caso in cui l'AQ termini anticipatamente, per esaurimento della capienza

dello stesso.

## **ARTICOLO 8**

### **CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**

**8.1** Il Contraente dichiara e garantisce per tutta la durata dell'AQ che le prestazioni e le forniture oggetto del presente AQ sono tecnologicamente le più adeguate ai requisiti richiesti nel presente AQ e che i singoli prezzi pattuiti sono i più bassi da essa applicati a qualsiasi altro contraente, in ambito nazionale ed internazionale, per materiali e servizi di analoga qualità, in caso di termini contrattuali e condizioni comparabili.

**8.2** In caso di violazione rilevata durante il periodo di esecuzione dei Contratti Attuativi, anche mediante controlli a campione eseguiti dall'AD, il Contraente si obbliga a ridurre i prezzi pattuiti entro i limiti predetti, restituendo quanto eventualmente percepito in più, maggiorato degli interessi legali maturati dalla data di riscossione alla data di restituzione.

**8.3** Il relativo importo può essere dedotto dai pagamenti che l'AD debba ancora effettuare, nonché dalla cauzione fornita dal Contraente a garanzia della buona esecuzione dell'AQ, che si intendono vincolati anche a copertura del suddetto impegno.

## **ARTICOLO 9**

### **DURATA E DECORRENZA DELL' ACCORDO QUADRO**

**9.1** Il presente AQ ha la durata di 64 mesi, con decorrenza dal giorno successivo alla data di ricezione, da parte del

Contraente, della comunicazione di avvenuta registrazione, presso gli Organi di controllo, del decreto di approvazione del presente AQ. Entro tale termine di durata, decorrente dall'esecutività dell'AQ, possono essere stipulati i singoli Contratti Attuativi. Il primo Contratto Attuativo può essere stipulato contestualmente alla stipula del presente AQ e acquisterà efficacia dal giorno successivo alla data di ricezione, da parte del Contraente, della comunicazione di avvenuta registrazione, presso gli Organi di controllo, del decreto di approvazione del Contratto Attuativo. Resta inteso che i termini di durata dell'AQ si intenderanno in ogni caso decorsi qualora sia esaurito in anticipo l'importo massimo contrattuale.

**9.2** Al termine della sua durata, ovvero all'esaurimento della sua capienza, l'AQ sarà concluso e non sarà più possibile stipulare ulteriori Contratti Attuativi. I Contratti Attuativi stipulati restano, comunque, validi fino alla loro scadenza naturale, al termine del previsto periodo di garanzia, anche quando questa risultasse successiva alla conclusione dell'AQ.

## **ARTICOLO 10**

### **DEPOSITO CAUZIONALE**

**10.1** A garanzia delle obbligazioni derivanti dal presente AQ, come specificate all'art. 103 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il Contraente ha presentato la seguente polizza fideiussoria:

- garanzia fideiussoria n. 5710.00.27.2799863921 in data

04/07/2023 di **Euro 9.500.000,00** (novemilionicinquecentomila/00), rilasciata dalla SACE BT S.p.A. con sede in Piazza Poli, 42 - 00187 Roma, pari al 5 (cinque) per cento del valore massimo del presente AQ, poiché il Contraente è in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001 Categoria EA/IAF 34 in corso di validità, giusta art. 93 co.7 del D.lgs. 50/2016.

Tale garanzia ha validità decorrente dalla data di stipula del presente AQ ed estesa all'intera durata dello stesso, fino all'adempimento degli obblighi contrattuali ad esso connessi e di tutti i Contratti Attuativi.

**10.2** La predetta garanzia è progressivamente svincolata con le modalità di cui all'art. 103 co.5 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in relazione allo stato di avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 (ottanta) per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia deve permanere fino a 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni e fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali, risultante dalla relativa comunicazione da parte del RUP\_AQ. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'Istituto garante, da parte del Contraente, della suddetta comunicazione.

**10.3** Tutte le comunicazioni relative agli svincoli delle cauzioni suddette sono inviate da NAVARM esclusivamente

all'indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) dell'Istituto garante e del Contraente.

## **ARTICOLO 11**

### **MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI**

**11.1** Entro il termine del presente AQ, la Stazione Appaltante può chiedere al Contraente di sottoscrivere uno o più Contratti Attuativi, sulla base delle esigenze operative e manutentive delle UUNN interessate dal Programma MCO, nei limiti di complessiva capienza del valore economico previsti dal presente AQ.

Ai sensi dell'art. 32 co. 14 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ogni Contratto Attuativo sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, a seguito delle esigenze rappresentate dall'AD, con la definizione degli importi complessivi, i termini di adempimento di ogni Lotto/sub-lotto e l'indicazione delle prestazioni richieste.

**11.2** La durata di ciascun Contratto Attuativo è determinata di volta in volta nell'ambito dello stesso, in funzione delle effettive esigenze operative e manutentive delle UUNN oggetto del Programma MCO, con decorrenza a partire dal giorno successivo alla data di notifica al Contraente dell'avvenuta registrazione, presso gli Organi di controllo, del decreto di approvazione del suddetto Contratto Attuativo, ovvero, se ritenuta necessaria, dell'esecuzione anticipata dello stesso.

**11.3** Al presente AQ si dà esecuzione tramite la stipula di un Contratto Attuativo sottoscritto tra l'avente causa (Stazione

Appaltante, come definita in premessa) e il Contraente.

Ciascun Contratto Attuativo deve essere stipulato alle condizioni tecniche ed economiche previste dal presente AQ.

La Stazione Appaltante, ai fini dell'esecutività, deve:

a) comunicare al Contraente la volontà di aderire all'Accordo

Quadro *de quo* e richiedere allo stesso la disponibilità a stipulare uno o più Contratti Attuativi, sino alla concorrenza del finanziamento stanziato, aventi ad oggetto la fornitura delle prestazioni/servizi indicati nella ST contrattuale, con i prezzi, le tempistiche, oneri e condizioni prescritti dal presente atto negoziale;

b) ricevere dal Contraente il benestare e finalizzare il procedimento tecnico-amministrativo previsto dalla normativa in vigore, ad eccezione del deposito cauzionale, già acquisito da NAVARM;

c) richiedere a NAVARM (nella figura del RUP\_AQ) il Codice di Adesione (da riportare nella determina a contrarre/atto autorizzativo) che sarà rilasciato, previa comunicazione dell'importo complessivo del Contratto Attuativo; NAVARM provvede a monitorare il rispetto dei limiti di validità temporale e dell'importo complessivo previsti dall'Accordo stesso;

d) acquisire l'apposito SMART CIG "derivato" tramite il Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG), da comunicare a NAVARM al seguente indirizzo PEC:

[navarm@postacert.difesa.it](mailto:navarm@postacert.difesa.it);

- e) una volta intervenuta la stipula del Contratto Attuativo, trasmettere copia dello stesso al suddetto indirizzo PEC;
- f) promuovere ogni azione per la verifica di conformità o il collaudo delle prestazioni ricevute, anche presso la sede del Contraente o dei fornitori, ove vengono svolte le attività, aventi causa dal Contratto Attuativo;
- g) all'esito positivo della verifica di conformità delle prestazioni erogate, procedere al pagamento della fattura elettronica emessa dal Contraente.

**11.4** Il Contratto Attuativo deve riportare i seguenti dati tecnici e economici:

- SMART-CIG "derivato";
- Codice di Adesione rilasciato dal RUP\_AQ;
- indicazione dei lotti/sub-lotti interessati e corrispettivi importi contrattuali;
- descrizione e consistenza delle prestazioni richieste;
- altri dati ritenuti necessari ai fini della correttezza commerciale del Contratto Attuativo.

**11.5** NAVARM non può "riconoscere" un Contratto Attuativo, come avente causa dal presente AQ, se stipulato senza il rilascio del suddetto Codice di Adesione.

**11.6** Ai fini dell'esercizio dei controlli preventivi previsti sui Contratti Attuativi, nei decreti di approvazione degli stessi la Stazione Appaltante deve specificare il rispetto dei limiti di validità temporale e di importo complessivo previsti dal presente AQ.

**11.7** I Contratti Attuativi dell'AQ, indipendentemente dal loro importo, devono essere inviati dalla Stazione Appaltante contestualmente agli Uffici del sistema delle ragionerie territorialmente competenti, per il controllo preventivo di regolarità contabile, e all'Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'Interno e del Ministero della Difesa - Roma della Corte dei Conti, coincidente con quello competente per l'esame del presente AQ, per il controllo preventivo di legittimità.

La documentazione da inviare agli Organi di controllo deve comprendere:

- il decreto di approvazione del Contratto Attuativo;
- il decreto di approvazione dell'AQ già vistato dal competente Ufficio di Controllo della Corte dei Conti;
- la documentazione inerente alla sussistenza finanziaria assicurata mediante assunzione del relativo impegno di spesa a bilancio (IPE).

## **ARTICOLO 12**

### **TERMINI DI ADEMPIMENTO ED ESECUZIONE CONTRATTUALE**

**12.1** L'esecuzione contrattuale e la sorveglianza tecnica sono affidate all'Ente Committente, nominato in sede di stipula del Contratto Attuativo, e agli Enti Esecutori, per le specifiche aree di competenza, a cui sono destinate le prestazioni/forniture oggetto del Contratto Attuativo.

**12.1.1** Le verbalizzazioni, certificazioni, comunicazioni, lettere e documenti prodotti dall'EC\_CA devono essere inviati, entro 10 (dieci) giorni solari successivi alla loro

sottoscrizione, al RUP\_CA per le azioni di competenza.

Anche quando non espressamente stabilito dal presente AQ, l'EC\_CA valuterà, di volta in volta, l'opportunità di richiedere al Contraente di controfirmare i suddetti verbali/certificati.

Qualora, su richiesta formale dell'EC\_CA, il Contraente si rifiuti di controfirmare un verbale/certificato, deve esserne fatta menzione nel documento in parola indicando in calce, qualora note, le motivazioni del rifiuto.

**12.1.2** Per lo svolgimento delle attività di pianificazione, gestione e coordinamento con l'AD, il Contraente deve indicare un proprio rappresentante nel ruolo di *MCO Program Manager* con i relativi recapiti (indirizzo mail, telefono fisso/mobile). Il *MCO Program Manager* è il referente unico a livello *Whole Warship* per l'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, in merito al quale deve fornire le informazioni richieste dall'AD entro 10 (dieci) giorni lavorativi.

**12.1.3** La verifica dell'esecuzione delle forniture di PPDDRR e/o degli interventi di assistenza tecnica, richiesti nell'ambito dei singoli Contratti Attuativi, è demandata agli Enti Esecutori.

**12.2** Le forniture e le prestazioni di cui all'ARTICOLO 4 sono oggetto di accertamento e certificazione dell'ultimazione delle prestazioni, ai sensi dell'art. 109 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, entro i termini di seguito indicati (dettagli al capitolo 11 della ST in **ALLEGATO 01**).

**12.3 LOTTO 1 - Attività propedeutiche all'esecuzione del Programma MCO:** i termini, entro i quali l'AD ha facoltà di chiedere al Contraente l'effettuazione delle prestazioni relative ai sub-lotti del presente lotto, decorrono dalla data di avvio dell'esecuzione del primo Contratto Attuativo (data "T<sub>0\_CAI</sub>"), con una durata massima complessiva pari a 365 (trecentosessantacinque) giorni solari.

**12.3.1 SUB-LOTTO 1.1: Fornitura della documentazione necessaria all'avvio del MCO:**

- **Sub-lotto 1.1.1:** i termini del presente sub-lotto decorrono a partire dal giorno successivo alla data di comunicazione, da parte dell'AD al Contraente, in merito all'avvio dell'esecuzione del primo Contratto Attuativo (data "T<sub>0\_CAI</sub>"), previa avvenuta registrazione da parte degli Organi di controllo del decreto di approvazione del contratto, con una durata massima complessiva pari a 180 (centottanta) giorni solari.

- La prima emissione del Piano Operativo (PO), inclusiva della struttura organizzativa industriale riferita al Contraente e ai fornitori, deve essere trasmessa, per esame ed approvazione, all'EC\_CA e, per conoscenza, al RUP\_CA entro 45 (quarantacinque) giorni solari dalla data "T<sub>0\_CAI</sub>".

La versione definitiva (seconda emissione) del PO, completa dei contributi di tutti i fornitori, deve essere trasmessa, per esame ed approvazione, all'EC\_CA

e, per conoscenza, al RUP\_CA entro 180 (centottanta) giorni solari dalla data "T<sub>0\_CAI</sub>".

L'EC\_CA, esaminato il PO, comunica al Contraente l'esito dell'esame entro 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di avvio delle procedure di verifica di conformità del piano stesso e ne dà comunicazione, per conoscenza, al RUP\_CA.

Il PO non approvato od approvato con osservazioni, deve essere rielaborato e ripresentato entro 20 (venti) giorni solari, decorrenti dalla data di ricezione da parte del Contraente della relativa comunicazione inviata dall'EC\_CA.

Qualora il PO non dovesse essere nuovamente ritenuto valido, l'AD può, a suo insindacabile giudizio, chiedere:

- a) l'ulteriore emissione del piano *de quo*, nel qual caso i giorni occorrenti per le correzioni, qualora non riconducibili a cause imputabili all'AD, saranno considerati giorni di ritardo e comporteranno l'applicazione delle penalità di cui all'ARTICOLO 23;
  - b) la risoluzione del contratto.
- Il Piano della Sicurezza (PS) deve essere trasmesso, per esame ed approvazione, all'EC\_CA e, per conoscenza, al RUP\_CA entro 45 (quarantacinque) giorni solari dalla data "T<sub>0\_CAI</sub>".

L'EC\_CA, esaminato il PS, comunica al Contraente l'esito

dell'esame entro 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di avvio delle procedure di verifica di conformità del piano stesso e ne dà comunicazione, per conoscenza, al RUP\_CA.

Il PS non approvato od approvato con osservazioni, deve essere rielaborato e ripresentato entro 20 (venti) giorni solari, decorrenti dalla data di ricezione da parte del Contraente della relativa comunicazione inviata dall'EC\_CA.

Qualora il PS non dovesse essere nuovamente ritenuto valido, l'AD può, a suo insindacabile giudizio, chiedere:

- a) l'ulteriore emissione del piano *de quo*, nel qual caso i giorni occorrenti per le correzioni, qualora non riconducibili a cause imputabili all'AD, saranno considerati giorni di ritardo e comporteranno l'applicazione delle penalità di cui all'ARTICOLO 23;
- b) la risoluzione del contratto.

Il PS, una volta approvato dall'AD, deve essere inviato dal Contraente all'EC\_CA, agli Enti di Organizzazione MMI componenti del PMO e, per conoscenza, al RUP\_CA prima dell'inizio delle attività manutentive a bordo delle UUNN.

- Il Piano della Qualità (PQ) deve essere trasmesso, per esame ed approvazione, all'EC\_CA e, per conoscenza, al RUP\_CA entro 45 (quarantacinque) giorni solari dalla data "T<sub>0,CA1</sub>" e gestito come indicato nell'ARTICOLO 14.

All'atto dell'avvenuta approvazione del PO (di cui alla

prima emissione), PS e PQ e della finalizzazione del DUVRI (come descritto all'ARTICOLO 4.8), l'AD comunica al Contraente la messa a disposizione delle UUNN (data "T<sub>1\_CAI</sub>"). Le prestazioni/forniture di cui al presente sub-lotto potranno essere richieste nel caso in cui sussistano le condizioni di cui all'ARTICOLO 4.2.2.

- **Sub-lotto 1.1.2:** i termini del presente sub-lotto decorrono a partire dal giorno successivo alla data di comunicazione, da parte dell'AD al Contraente, in merito all'avvio dell'esecuzione del primo Contratto Attuativo (data "T<sub>0\_CAI</sub>"), previa avvenuta registrazione da parte degli organi di controllo del decreto di approvazione del contratto, con una durata massima complessiva pari a 365 (trecentosessantacinque) giorni solari.

▪ La prima emissione del Piano Iniziale delle Manutenzioni Preventive, limitata ai dati necessari per il primo anno di attività manutentiva, deve essere trasmessa, per esame ed approvazione, all'EC\_CA e, per conoscenza, al RUP\_CA entro 60 (sessanta) giorni solari dalla data "T<sub>0\_CAI</sub>".

La versione definitiva (seconda emissione) del PO, completa di tutti i dati necessari per l'intera durata del Contratto Attuativo, deve essere trasmessa, per esame ed approvazione, all'EC\_CA e, per conoscenza, al RUP\_CA entro 365 (trecentosessantacinque) giorni solari dalla data "T<sub>0\_CAI</sub>".

L'EC\_CA, esaminato il Piano *de quo*, comunica al

Contraente l'esito dell'esame entro 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di avvio delle procedure di verifica di conformità del piano stesso e ne dà comunicazione, per conoscenza, al RUP\_CA.

- La prima emissione del Rapporto di Inizializzazione del SPM, limitato al caricamento di un set dati minimo per l'avvio della gestione del Programma MCO, deve essere trasmessa, per esame ed approvazione, all'EC\_CA e, per conoscenza, al RUP\_CA entro 90 (novanta) giorni solari dalla data "T<sub>0\_CAI</sub>".

Il report finale (seconda emissione), a seguito dell'ultimazione del caricamento dei dati, deve essere trasmesso, per esame ed approvazione, all'EC\_CA e, per conoscenza, al RUP\_CA entro 365 (trecentosessantacinque) giorni solari dalla data "T<sub>0\_CAI</sub>".

L'EC\_CA, esaminato il Rapporto *de quo*, comunica al Contraente l'esito dell'esame entro 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di avvio delle procedure di verifica di conformità del piano stesso e ne dà comunicazione, per conoscenza, al RUP\_CA.

- Il Piano di Gestione della Configurazione deve essere trasmesso, per esame ed approvazione, all'EC\_CA e, per conoscenza, al RUP\_CA entro 90 (novanta) giorni solari dalla data "T<sub>0\_CAI</sub>".

L'EC\_CA, esaminato il Piano *de quo*, comunica al Contraente l'esito dell'esame entro 30 (trenta) giorni

solari decorrenti dalla data di avvio delle procedure di verifica di conformità del piano stesso e ne dà comunicazione, per conoscenza, al RUP\_CA.

- Il Piano di Gestione delle Obsolescenze deve essere trasmesso, per esame ed approvazione, all'EC\_CA e, per conoscenza, al RUP\_CA entro 90 (novanta) giorni solari dalla data "T<sub>0\_CA1</sub>".

L'EC\_CA, esaminato il Piano *de quo*, comunica al Contraente l'esito dell'esame entro 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di avvio delle procedure di verifica di conformità del piano stesso e ne dà comunicazione, per conoscenza, al RUP\_CA.

**12.3.2 SUB-LOTTO 1.2: Quotazione delle PPDDRR da approvvigionare e dei Manuali Tecnici da aggiornare** per i SS/AA della Piattaforma e del Sistema di Combattimento: i termini del presente sub-lotto decorrono a partire dal giorno successivo alla data di comunicazione, da parte dell'AD al Contraente, in merito all'avvio dell'esecuzione del primo Contratto Attuativo (data "T<sub>0\_CA1</sub>"), previa avvenuta registrazione da parte degli Organi di controllo del decreto di approvazione del contratto con una durata massima complessiva pari a 180 (centottanta) giorni solari.

- La quotazione del 50% delle PPDDRR da reintegrare (scorte di bordo e terra), indicate nelle liste allegate alla ST in **ALLEGATO 01**, deve essere trasmessa, per esame ed approvazione, all'EC\_CA e, per conoscenza, al RUP\_CA entro

90 (novanta) giorni solari dalla data "T<sub>0\_CA1</sub>".

Il completamento delle quotazioni, relativa alla restante parte di PPDDRR, deve essere trasmesso, per esame ed approvazione, all'EC\_CA e, per conoscenza, al RUP\_CA entro 180 (centottanta) giorni solari dalla data "T<sub>0\_CA1</sub>".

- La quotazione dei Manuali Tecnici da aggiornare, indicati nelle liste allegate alla ST in **ALLEGATO 01**, deve essere trasmessa, per esame ed approvazione, all'EC\_CA e, per conoscenza, al RUP\_CA entro 90 (novanta) giorni solari dalla data "T<sub>0\_CA1</sub>".

**12.4 LOTTO 2 - Attività di Management del Programma MCO:** i termini, entro i quali l'AD ha facoltà di chiedere al Contraente l'effettuazione delle prestazioni relative al presente lotto, decorrono dalla data di effettiva messa a disposizione delle UUNN (data "T<sub>1\_CA1</sub>" in caso di primo Contratto Attuativo, ovvero "T<sub>0\_CAX</sub>" nel caso dei Contratti Attuativi successivi al primo), con una durata massima complessiva stabilita di volta in volta nel relativo Contratto Attuativo.

**12.4.1** Il Contraente deve presentare il *MCO Activity Report* relativo alla rendicontazione periodica, entro 60 (sessanta) giorni solari dalla data di ultimazione delle prestazioni relative al singolo periodo di riferimento.

Inoltre, il Contraente deve presentare il *MCO Final Report* entro 90 (novanta) giorni solari dalla data di ultimazione delle prestazioni relative all'ultimo periodo di

riferimento, nell'ambito dell'ultimo Contratto Attuativo del presente AQ.

Le forniture di cui al presente lotto non approvate od approvate con osservazioni, devono essere rielaborate e ripresentate entro 30 (trenta) giorni solari, decorrenti dalla data di ricezione da parte del Contraente della relativa comunicazione inviata dall'EC\_CA.

Qualora la fornitura non dovesse essere nuovamente ritenuta valida, l'AD può, a suo insindacabile giudizio, chiedere:

- a) l'ulteriore emissione del *MCO Activity Report / MCO Final Report* non approvato, nel qual caso i giorni occorrenti per le correzioni, qualora non riconducibili a cause imputabili all'AD, saranno considerati giorni di ritardo e comporteranno l'applicazione delle penalità di cui all'ARTICOLO 23;
- b) la risoluzione del contratto.

**12.5 LOTTO 3 - Servizi di Deployment:** i termini, entro i quali l'AD ha facoltà di chiedere al Contraente l'effettuazione delle prestazioni relative al presente lotto, decorrono dalla data di effettiva messa a disposizione delle UUNN (data "T<sub>1\_CA1</sub>" in caso di primo Contratto Attuativo, ovvero "T<sub>0\_CAX</sub>" nel caso dei Contratti Attuativi successivi al primo), con una durata massima complessiva stabilita di volta in volta nel relativo Contratto Attuativo.

**12.6 LOTTO 4 - Prestazioni di Ingegneria di Campo (IC), Gestione dei Materiali (GM) e Ingegneria di Supporto (IS)**

**gestite "a corpo" (SLA):** i termini, entro i quali l'AD ha facoltà di chiedere al Contraente e ai fornitori (imprese collegate e imprese subappaltatrici) l'effettuazione delle prestazioni relative al presente lotto, decorrono dalla data di effettiva messa a disposizione delle UUNN (data "T<sub>1\_CA1</sub>" in caso di primo Contratto Attuativo, ovvero "T<sub>0\_CAX</sub>" nel caso dei Contratti Attuativi successivi al primo), con una durata massima complessiva stabilita di volta in volta nel relativo Contratto Attuativo.

**12.7 LOTTO 5 - Prestazioni di Ingegneria di Campo (IC) e Gestione dei Materiali (GM) gestite "a tetto di budget con ticket" (SLA-T):** i termini, entro i quali l'AD ha facoltà di chiedere al Contraente e ai fornitori (imprese collegate e imprese subappaltatrici) l'effettuazione delle prestazioni relative al presente lotto, decorrono dalla data di effettiva messa a disposizione delle UUNN (data "T<sub>1\_CA1</sub>" in caso di primo Contratto Attuativo, ovvero "T<sub>0\_CAX</sub>" nel caso dei Contratti Attuativi successivi al primo), con una durata massima complessiva stabilita di volta in volta nel relativo Contratto Attuativo.

**12.8 LOTTO 6 - Servizi e forniture in modalità On Call (OC) / On Request (OR):** i termini, entro i quali l'AD ha facoltà di chiedere al Contraente l'effettuazione delle prestazioni relative al presente lotto, decorrono dalla data di effettiva messa a disposizione delle UUNN (data "T<sub>1\_CA1</sub>" in caso di primo Contratto Attuativo, ovvero "T<sub>0\_CAX</sub>" nel caso dei Contratti

Attuativi successivi al primo), con una durata massima complessiva stabilita di volta in volta nel relativo Contratto Attuativo.

**12.9** A termine degli interventi di assistenza tecnica correttiva, richiesti dall'AD in modalità a tetto di *budget* (con *ticket* ovvero in modalità OR), il Contraente deve allegare la seguente documentazione:

- Report di intervento (come dettagliato al paragrafo 9.1.4 della ST in **ALLEGATO 01**);
- Distinta dei materiali forniti o sostituiti (dettaglio dei materiali/PPDDRR a carico del Contraente, oltre a quelli resi disponibili da MMI), ove applicabile;
- 4^ copia conforme del Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR), ai sensi dell'art. 193 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ove applicabile;
- Modello 13 di versamento dei rottami presso i depositi MMI, ove applicabile;
- Biglietti di entrata/uscita materiali, ove applicabile;
- Modelli 42 per il ritiro di PPDDRR dal ciclo logistico dell'AD, ove applicabile;
- Modelli 47 per il re-inserimento di PPDDRR non impiegati nel ciclo logistico dell'AD, con allegato il rapporto di constatazione, ove applicabile;
- Numero di personale impiegato;
- Rapporto tecnico di intervento;
- Rapporto tecnico di avaria (nei casi in cui l'intervento

tecnico non abbia comportato la risoluzione della problematica tecnica).

**12.10** In caso di fornitura di servizi di ingegneria, studi, emissione ed implementazione ECP, aggiornamento manuali tecnici, corsi di addestramento, forniture HW/SW, ecc., i termini di adempimento sono stabiliti tra le parti all'atto di ogni singola richiesta.

**12.11** Qualora i termini contrattuali ricadano in periodi di chiusura aziendale, essi si intendono spostati al quinto giorno lavorativo successivo alla data di riapertura, purché vi sia stata preventiva comunicazione del Contraente all'AD con almeno 15 (quindici) giorni solari di anticipo.

Qualora il Contraente non possa procedere all'approntamento nei termini previsti per motivi dovuti a cause di Forza Maggiore, si applicano le disposizioni di cui all'art. 110 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, cui si rinvia.

### **ARTICOLO 13**

#### **VERIFICA DI CONFORMITÀ, ACCETTAZIONE E CONSEGNA**

**13.1** Le prestazioni e le forniture di cui all'ARTICOLO 4 del presente AQ, nell'ambito dei singoli Contratti Attuativi, sono oggetto di verifica di conformità, nelle modalità definite nell'**ALLEGATO 05**, a cura di una Commissione costituita da personale dell'AD all'uopo nominata (Organo di Verifica o Commissione di Verifica di Conformità - CVC), presso gli Enti di Organizzazione MMI cui sono destinate le prestazioni e le forniture. L'attività di Verifica di

Conformità riguarda l'intera prestazione eseguita e/o i beni forniti, salvo il caso in cui, per specifiche esigenze, non si provveda a verifiche intermedie e quindi parziali.

In particolare, il procedimento di Verifica di Conformità deve essere condotto secondo le modalità di cui agli artt. da 113 a 119 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, sulla base di prove e accertamenti prescritti nei documenti allegati al presente AQ e, ove previsto, nei Manuali Tecnici dei SS/AA delle UUNN.

**13.2** Ai sensi dell'art. 109 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, a completamento delle prestazioni e forniture, nell'ambito del lotto/sub-lotto e/o del singolo ordine, il Contraente procede con l'invio della *"Comunicazione di approntamento alle prove di verifica di conformità"* da trasmettere all'EC\_CA e, per conoscenza, al RUP\_CA.

Tale comunicazione deve espressamente contenere (dettagli in **ALLEGATO 05**) la dichiarazione che:

- le prestazioni e forniture rispondono alle condizioni tecniche contrattuali ed hanno superato le verifiche interne;
- la documentazione attestante i risultati ottenuti sia a disposizione del soggetto dell'AD incaricato della verifica di conformità (CVC).

**13.3** Le prestazioni e forniture da sottoporre alla verifica di conformità devono inoltre essere accompagnati dal Certificato di Conformità e relativa documentazione

riepilogativa prevista dal Piano della Qualità e dalla dichiarazione relativa all'applicazione del Regolamento CE 1907/2006 di cui all'ARTICOLO 5 del presente AQ.

Resta inteso che questa specifica documentazione non è richiesta per le eventuali verifiche di conformità parziali.

**13.4** A fronte della comunicazione da parte del Contraente di intervenuta ultimazione delle prestazioni e/o forniture, l'AD, verificata la completezza della documentazione citata ed effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio con il Contraente, rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni e/o forniture (CUP), entro i termini indicati nell'**ALLEGATO 05**.

**13.5** Ai sensi dell'art. 112 del D.P.R. 15 novembre 2021, n. 236, è data comunicazione al Contraente del giorno e luogo in cui sarà effettuata la Verifica di Conformità, con l'invito ad intervenire a mezzo di un suo rappresentante.

**13.6** Le operazioni necessarie alla Verifica di Conformità sono svolte a spese del Contraente. Nel caso in cui esso non ottemperi a siffatto obbligo, l'EC\_CA dispone che si provveda d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto al Contraente stesso.

Le eventuali spese di missione per il personale AD incaricato delle Verifiche di Conformità restano a carico dell'Amministrazione stessa.

Sono invece a totale carico del Contraente tutte le eventuali spese sopravvenute (compreso il costo del personale AD, i

relativi costi per eventuali trasferte e/o utilizzo di strutture e mezzi dell'AD), derivanti da ripetuti approntamenti al collaudo da eseguirsi presso gli stabilimenti del Contraente e dei fornitori per motivi non imputabili all'AD (e.g. esiti non favorevoli di verifica di conformità, analisi guasti e/o collaudi industriali).

Il pagamento delle suddette spese, determinate dall'AD e comunicate al Contraente, è effettuato, a consuntivo, dalla stessa mediante versamento presso la Tesoreria, ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, o scomutate, previo accordo tra le Parti, in sede di fatturazione.

**13.7** In considerazione della complessità delle Verifiche da eseguire a cura degli Enti Tecnici dell'AD, avvalendosi della deroga espressamente prevista dall'art. 4 co. 6 del D.lgs. 09 ottobre 2002, n. 231 e ss.mm.ii., le Parti concordano che la Verifica di Conformità deve concludersi entro il termine di 60 (sessanta) giorni solari.

#### **ARTICOLO 14**

##### **ASSICURAZIONE DI QUALITÀ**

Per quanto concerne l'attività di Assicurazione della Qualità, vengono precisati i seguenti punti:

a) il Contraente si impegna a mantenere la validità di un riconoscimento di conformità del proprio Sistema di Gestione della Qualità ai requisiti della vigente norma ISO 9001 rilasciato da organismi di Parte Terza accreditati;

- b) il Contraente si impegna a istituire, documentare e tenere aggiornato, per tutta la durata del presente AQ, un Sistema di gestione della qualità rispondente a quanto previsto dal documento AQAP-2110 Edition D Version 1, vigente al momento della stipula dell'AQ, che il Contraente dichiara di conoscere e di accettare. Tale documento, per il fatto stesso di essere citato nel presente AQ, acquista valore di norma contrattuale e, sebbene non allegato, fa parte integrante del presente AQ. L'AD si riserva la facoltà di verificare l'applicazione del sistema di qualità adottato dal Contraente, attraverso un sistema di ispezioni effettuate da propri incaricati (e.g. personale UTT della MMI competente per circoscrizione territoriale);
- c) i requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b) dovranno applicarsi anche alle subforniture. Nel caso il Contraente ritenesse che la natura della subfornitura non sia tale da essere gestita con lo stesso Sistema di Gestione della Qualità, ne dovrà dare evidenza e giustificazione nel Piano di assicurazione qualità (vedasi lettera e);
- d) il Contraente deve presentare alla Stazione Appaltante il Piano della Qualità redatto secondo le linee guida del documento NATO AQAP-2105 "*NATO Requirements for Deliverable Quality Plans*" entro i termini definiti in **ALLEGATO 01**. Il Piano della Qualità deve inoltre contenere almeno le seguenti informazioni relative a ciascuno dei subfornitori principali (Imprese collegate e Imprese

subappaltatrici del Contraente):

- la ragione sociale e ubicazione delle unità produttive;
- informazioni circa il Sistema di Gestione per la Qualità eventualmente adottato dal subfornitore;
- l'oggetto della fornitura;
- i requisiti per la qualità identificati dal fornitore per la subfornitura;
- le modalità di verifica della qualità della subfornitura (e.g. qualificazione del subfornitore, audit di processo/sistema presso il subfornitore, richiesta di certificato di conformità, controllo in ingresso, ecc.);

La Stazione Appaltante, qualora ne sussistano i presupposti, formalizzerà l'accettazione del Piano della Qualità, oppure chiederà gli eventuali emendamenti che il Contraente dovrà apportare nel rispetto delle norme vigenti e delle clausole contrattuali;

e) successivamente, qualora durante l'esecuzione delle attività contrattuali si rendessero necessari ulteriori emendamenti al contenuto del Piano della Qualità, questi, prima di essere attuati, devono essere sottoposti all'esame della Stazione Appaltante per il rilascio del relativo "nulla osta". In nessun caso detti emendamenti devono comportare variazioni di costo, prestazione, di funzionalità e di idoneità all'impiego di quanto previsto dall'AQ;

f) il Contraente presenta alla Stazione Appaltante quanto

oggetto di fornitura, allegando alla documentazione prevista un "Certificato di conformità", redatto secondo l'esempio fornito dalla Norma AQAP-2070 "NATO Mutual Government Quality Assurance (QA) Process";

g) ciascun Certificato di Conformità deve essere firmato da personale della funzione qualità aziendale, indicato all'uopo nel Piano della Qualità;

h) tutte le attività di controllo e gestione della qualità afferenti al presente AQ sono soggette ad Assicurazione Qualità Governativa (AQG). Detta attività è eseguita in aderenza a quanto prescritto dalla norma NATO AQAP-2070 e alle specifiche direttive in tale materia emesse dalla Direzione Generali/Direzione del Segretariato Generale;

i) per gli ordini di subfornitura devono essere redatte apposite clausole che autorizzino l'accesso negli stabilimenti del subfornitore da parte dell'Autorità governativa competente;

j) l'attività di Assicurazione Qualità Governativa può essere eseguita direttamente da personale dell'AD, oppure, nel caso di sub-forniture all'estero, può essere delegata ad Organizzazioni di Paesi NATO in base allo STANAG 4107, ovvero, in base ad accordi bilaterali esistenti, ad Organizzazioni di altri Paesi esteri;

k) per quanto attiene alle prestazioni tecniche dell'oggetto contrattuale, specificatamente richieste dall'AQ, si rimanda a quanto contenuto nell'**ALLEGATO 01**.

## **ARTICOLO 15**

### **ASSICURAZIONI DEI MATERIALI AD IN CONSEGNA AL CONTRAENTE**

**15.1** Il Contraente è responsabile di tutti i danni e/o sottrazioni di materiali consegnatigli dall'AD e, pertanto, deve sopportarne i relativi rischi, ivi compreso il risarcimento del danno a mezzo rimborso economico. A tal fine il Contraente ha l'obbligo di assicurare i materiali (nelle forme previste dalla legislazione vigente), dandone conferma con apposita dichiarazione da trasmettere all'EC\_CA.

**15.2** La polizza assicurativa deve coprire il valore del materiale ricevuto in consegna, come comunicato dall'AD, dal momento della consegna al Contraente alla riconsegna all'AD dei materiali stessi, presso i luoghi previsti, fatte salve le responsabilità AD in fase di movimentazione/ricezione qualora coinvolta.

**15.3** In caso di distruzione o furto del materiale in consegna al Contraente, in alternativa al rimborso economico, le Parti possono concordare l'eventuale reintegro del materiale con analogo di pari stato d'uso ed efficienza.

## **ARTICOLO 16**

### **CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI**

**16.1** Allo scopo di esercitare la facoltà che compete all'AD di vigilare sull'andamento della fornitura dei materiali o sull'esecuzione delle prestazioni, essa può procedere alla verifica di conformità nel corso dell'esecuzione contrattuale presso i luoghi dove si svolgeranno le

prestazioni/servizi di cui al precedente ARTICOLO 4 del presente AQ (a terra e a bordo delle UUNN, ovvero presso gli stabilimenti e le officine del Contraente e dei suoi subappaltatori/subfornitori autorizzati), incaricando all'uopo proprio personale.

**16.2** Il Contraente deve essere invitato ai controlli e, al termine degli stessi, deve essere redatto apposito verbale, da trasmettere al RUP\_CA, in cui sono riportate le informazioni di dettaglio in merito all'andamento dell'esecuzione contrattuale e al rispetto dei termini contrattuali, nonché le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari.

**16.3** Nell'ambito delle suddette verifiche, il Contraente deve presentare il "*Piano della Qualità*", il proprio "*Documento di Valutazione dei Rischi*" ed il "*Piano di Sicurezza*", secondo applicabilità al contesto della verifica.

**16.4** Nel caso in cui i controlli risultassero impossibili per il diniego da parte del Contraente di consentirli o, comunque, di fornire le informazioni necessarie per eseguirli, l'AD ha facoltà di risolvere il contratto con incameramento della cauzione di cui all'ARTICOLO 10 del presente AQ, in misura proporzionale alla parte non eseguita, per grave ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell'art. 102 co. 3 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236.

## **ARTICOLO 17**

### **SUBAPPALTO**

**17.1** È ammesso il subappalto in conformità alla vigente normativa nazionale.

**17.2** Per la presente impresa, il Contraente ha indicato nell'offerta economica:

- come "Imprese Collegate" Fincantieri S.p.A. e Leonardo S.p.A., ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. 15 novembre 2011, n. 208, in quanto la società Orizzonte Sistemi Navali S.p.A. risulta controllata congiuntamente da tali imprese;
- come "Imprese sub-appaltatrici", le ditte Elettronica S.p.A., MBDA Italia S.p.A. e THALES DMS-UWS.

Il Contraente si impegna a comunicare ogni variazione relativa all'assetto societario che possa direttamente o indirettamente modificare la situazione rappresentata ai fini dell'applicabilità del citato art. 28.

**17.3** Per le manutenzioni sui SS/AA specifici di Piattaforma e del Sistema di Combattimento, definiti nella Specifica Tecnica in **ALLEGATO 01**, è richiesto che il Contraente e i fornitori (imprese collegate e imprese sub-appaltatrici) si rivolgano agli *Original Equipment Manufacturer* (OEM) o in alternativa a ditte da loro qualificate/certificate.

**17.4** Almeno 20 (venti) giorni solari prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni relative al contratto di subappalto, il Contraente deve presentare alla Stazione Appaltante e, per conoscenza, al RUP\_CA e all'EC\_CA, apposita istanza contenente:

- copia del contratto di subappalto;

- la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione tecnici ed economici prescritti dal "*Codice dei Contratti Pubblici*" in relazione alla prestazione subappaltata;
- la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto;
- la dichiarazione dalla quale risulti che non sussiste, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.lgs. 06 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.

**17.5** Dal contratto di subappalto deve risultare, a pena di nullità, che il subappaltatore assuma l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.; tale obbligo di tracciabilità grava su tutti i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi e alle forniture di cui all'oggetto contrattuale, anche nel caso in cui tali subcontratti non si configurino in subappalto.

**17.6** In caso di accertata inosservanza delle disposizioni summenzionate, il Contratto Attuativo può essere risolto per inadempimento. In tal caso, la Stazione Appaltante dispone l'incameramento della cauzione, in misura proporzionale alla

parte non eseguita, spettando all'esecutore solo il pagamento delle provviste e delle lavorazioni già oggetto di verifica di conformità.

**17.7** I pagamenti ai subappaltatori sono effettuati direttamente dal Contraente.

**17.8** Non si configurano come attività affidate in subappalto le categorie di forniture e servizi di cui all'art. 105 co. 3 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. In particolare, ai sensi della lettera c-bis del comma 3 del sopra citato art. 105, con la lettera prot. MCO-OPZ-LET-E0001-23 in data 14/07/2023 (in **ANNESSO C** al presente AQ), il Contraente ha trasmesso a NAVARM l'elenco dei contratti continuativi di cooperazione relativi ai servizi e/o forniture, sottoscritti precedentemente alla ricezione della richiesta di offerta per la presente commessa, contratti che si riserva di utilizzare in corso di esecuzione.

**17.9** È parimenti ammesso il ricorso alla subfornitura in conformità a quanto previsto dall'art. 1 della Legge 18 giugno 1998, n. 192 e previa informativa alla Stazione Appaltante da parte del Contraente.

**17.10** Il Contraente e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'AD in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

**17.11** Il Contraente e il subappaltatore sono responsabili in solido degli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

## **ARTICOLO 18**

### **VARIANTI NEL CORSO DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE**

**18.1** È facoltà dell'AD richiedere modifiche, aggiornamenti e varianti alle condizioni contrattuali, se nel corso dell'esecuzione contrattuale si rendesse necessario ed opportuno apportare le suddette modifiche e/o varianti e/o aggiornamenti, al fine di aumentare la funzionalità operativa e/o le prestazioni tecniche.

**18.2** Le varianti sono ammesse ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ai sensi degli artt. 100 e 101 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236.

**18.3** Il Contraente, nei limiti delle modifiche e varianti di cui al precedente comma, è tenuto a garantire la prosecuzione delle prestazioni e forniture alle condizioni tecniche ed economiche previste dalle modifiche e varianti concordate al presente AQ.

## **ARTICOLO 19**

### **PROROGA DEI TERMINI**

**19.1** Qualora il Contraente, per cause ad esso non imputabili, non sia in grado di ultimare l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nei termini stabiliti nei contratti attuativi, esso ha facoltà di richiedere la proroga di tali termini.

**19.2** La richiesta di proroga deve essere formulata tempestivamente ed adeguatamente motivata nei confronti dell'EC\_CA che, dopo le opportune verifiche, propone al RUP\_CA il periodo di proroga da riconoscere con congruo

anticipo rispetto alla scadenza del lotto/sub-lotto a cui la richiesta si riferisce.

**19.3** Qualunque fatto dell'AD, anche se previsto nel presente AQ e discendenti Contratti Attuativi, che obblighi il Contraente a ritardare l'esecuzione dello stesso, dà diritto ad una corrispondente proroga dei termini di approntamento o di consegna, giusta quanto previsto dall'art. 111 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, fatta salva la facoltà del Contraente di sottoporre all'AD una richiesta di equo indennizzo per i costi sostenuti a causa della proroga.

## **ARTICOLO 20**

### **EVENTI DI FORZA MAGGIORE**

**20.1** Per Forza Maggiore si intendono quelle circostanze impreviste ed imprevedibili, al di fuori del ragionevole controllo della parte interessata, tali da impedire o ritardare l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente AQ e dai relativi Contratti Attuativi. Tra gli eventi che costituiscono Forza Maggiore possono essere compresi, e salvo valutazione del singolo caso da parte della Stazione Appaltante, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- le guerre, dichiarate o meno, le rivoluzioni, le sommosse, le invasioni, i conflitti armati, gli atti di terrorismo e sabotaggio;
- gli scioperi a carattere regionale o nazionale e le occupazioni o i blocchi di siti produttivi, in relazione

a manifestazioni di protesta a carattere nazionale o locale;

- le esplosioni, gli incendi, le alluvioni, le epidemie, i terremoti ed altri simili eventi;
- il cosiddetto *factum principis*.

**20.2** A seguito di tale eventualità, il Contraente, entro 20 (venti) giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento, deve comunicare al RUP\_CA ed all'EC\_CA l'evento di Forza Maggiore verificatosi, specificando i seguenti dati:

- numero di repertorio del Contratto Attuativo;
- natura dell'evento;
- durata presumibile dell'evento stesso.

Il Contraente deve, altresì, inoltrare tempestivamente, e comunque, ove possibile, prima della scadenza del termine previsto per la presentazione al collaudo dell'attività compromessa dall'evento, un'istanza di proroga al RUP\_CA, tramite l'EC\_CA.

A tale istanza deve essere allegata la necessaria documentazione, rilasciata dalle competenti Autorità (Direzione Territoriale del Lavoro, Comando dei C.C., ecc.), comprovante il verificarsi dei citati eventi di Forza Maggiore.

**20.3** Per quanto concerne gli scioperi, in particolare, si precisa che, ai fini della proroga dei termini di cui sopra, sono eventualmente presi in considerazione solo gli scioperi generali e gli scioperi nazionali che coinvolgono direttamente il Contraente e/o le sue Imprese Collegate e/o

i subappaltatori.

Gli scioperi aziendali non daranno luogo a proroga dei termini contrattuali.

**20.4** Qualora il Contraente non sia in grado di provare con evidenze documentali che i fatti posti a fondamento della richiesta di proroga siano dipendenti da causa di Forza Maggiore, o non abbia denunciato in tempo utile a norma dei precedenti comma i fatti suddetti, l'Organo di verifica (CVC) procederà all'applicazione della penalità prevista per i ritardi sulla base della proposta dell'EC\_CA.

**20.5** Qualora l'evento di Forza Maggiore renda impossibile, in tutto o in parte, l'esecuzione del Contratto Attuativo, ovvero nel caso in cui l'evento stesso provochi un ritardo nel programma cronologico superiore a 6 (sei) mesi, le Parti si devono incontrare per esaminare le misure e le modifiche contrattuali da adottare, salvo, in caso di disaccordo, il diritto di ciascuna Parte di chiedere la risoluzione del Contratto Attuativo.

## **ARTICOLO 21**

### **SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE**

**21.1** Ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, qualora circostanze particolari, non prevedibili al momento della stipulazione del Contratto Attuativo, impediscano in via temporanea la regolare esecuzione o la realizzazione a regola d'arte delle prestazioni, l'EC\_CA propone al RUP\_CA la sospensione dell'esecuzione

contrattuale, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime nel "Verbale di Sospensione", da compilare con il supporto dell'EE e da inviare al RUP\_CA entro 5 (cinque) giorni dalla data della sua redazione.

**21.2** Ai sensi del comma 2 del sopra citato art. 107, la sospensione può altresì essere disposta dal RUP\_CA, per ragioni di pubblico interesse o necessità, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposte con atto motivato dalle amministrazioni competenti.

La sospensione permane per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP\_CA dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Salvo diverso accordo tra le Parti del Contratto Attuativo, qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni e delle forniture stesse, o comunque quando superino i 6 (sei) mesi complessivi, il Contraente può chiedere la risoluzione del Contratto Attuativo senza indennità; qualora l'AD abbia motivo di opporsi alla risoluzione, corrisponderà al Contraente i maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

**21.3** Ai sensi dell'art. 106 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, le esigenze operative connesse ai compiti d'istituto delle Forze Armate sono considerate di pubblico interesse,

ai fini della sospensione dell'esecuzione del Contratto Attuativo. Rientrano tra le circostanze speciali le esigenze connesse all'evoluzione tecnologica e alla complessità del bene in acquisizione. Il RUP\_CA determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che hanno determinato la sospensione dell'esecuzione del Contratto Attuativo.

**21.4** Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni e forniture disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse da quelle sopramenzionate, il Contraente può chiedere il risarcimento dei danni subiti, ai sensi dell'art. 107 co. 6 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

**21.5** Qualora la sospensione superi i 30gg solari il Contraente ha facoltà di richiedere la verifica di conformità parziale di cui all'Articolo 13.1 del presente AQ, ai fini del pagamento delle forniture e prestazioni eseguite.

## **ARTICOLO 22**

### **PRIVATIVA INDUSTRIALE DI TERZI**

Il Contraente assume completa e diretta responsabilità dei diritti di privativa industriale e di esclusività che possano essere vantati da terzi per le prestazioni oggetto dei Contratti Attuativi del presente AQ, tenendo indenne l'AD da qualsiasi pretesa, azione o addebito derivante da una violazione delle disposizioni dell'art. 128 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236.

## **ARTICOLO 23**

## **PENALITÀ E RIDUZIONI DI PREZZO**

**23.1** Per i **Lotti 1, 2, 3 e 6** di ogni singolo Contratto Attuativo, in linea con le prescrizioni dell'art. 113-bis co. 4 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in caso di ritardato approntamento alla verifica di conformità e consegna di quanto oggetto di fornitura, qualora il ritardo non risulti imputabile a causa di Forza Maggiore (ARTICOLO 19) e/o a ritardi imputabili alla AD nella fornitura di materiale e prestazioni (ARTICOLO 5), si applicano:

- per ciascuna fornitura ambito **Lotto 1** (sub-lotto o gruppo di fornitura), penalità, dovute per il ritardato adempimento e calcolate in misura giornaliera, pari a:
  - 0,3 per mille del valore del sub-lotto di riferimento, per ogni giorno di ritardo accumulato entro la soglia di 60 giorni solari di differimento;
  - 0,6 per mille del valore del sub-lotto di riferimento, per ogni giorno di ritardo accumulato oltre la soglia di 60 giorni solari di differimento.
- per ciascuna fornitura ambito **Lotto 2** (i.e. *MCO Activity Report* e *MCO Final Report*), penalità, dovute per il ritardato adempimento e calcolate in misura giornaliera, pari a:
  - 0,3 per mille del valore della rata relativa allo specifico periodo di osservazione, per ogni giorno di ritardo accumulato entro la soglia di 60 giorni solari di differimento;

- 0,6 per mille del valore della rata relativa allo specifico periodo di osservazione, per ogni giorno di ritardo accumulato oltre la soglia di 60 giorni solari di differimento.
- per ciascuna fornitura ambito **Lotto 3** (i.e. singolo ordine), penalità, dovute per il ritardato adempimento e calcolate in misura giornaliera, pari a:
- 0,5 per mille del valore del singolo ordine di fornitura per ogni giorno di ritardo accumulato;
- per ciascuna fornitura ambito **Lotto 6** (i.e. singolo ordine), penalità, dovute per il ritardato adempimento e calcolate in misura giornaliera, pari a:
- 0,5 per mille del valore del singolo ordine di fornitura per ogni giorno di ritardo accumulato.

**23.1.1** L'applicazione delle penali nei termini di cui al precedente comma, si riferisce esclusivamente al ritardo rispetto ai termini massimi di ultimazione delle prestazioni/forniture di ciascun lotto/sub-lotto, i cui termini sono stabiliti nella ST in **ALLEGATO 01**, e/o di ciascun ordine.

**23.1.2** Qualora, per specifiche esigenze, sia necessario procedere con verifiche di conformità intermedie/parziali di un ordine relativo alla fornitura di componenti (richiesta di fornitura di più item nello stesso ordinativo) nell'ambito dei Lotti 3 e 6, l'applicazione delle penali deve riferirsi al valore dei soli componenti risultati non conformi in fase

di verifica di conformità.

**23.1.3** Il ritardo nell'adempimento degli obblighi relativi alla codificazione (vedasi Annesso F della Specifica Tecnica in ALLEGATO 01), per cause non imputabili al Contraente, non dà luogo ad applicazione della penale; al contrario, il ritardo per cause imputabili al Contraente dà luogo all'applicazione della penale secondo le modalità previste per il ritardo nella fornitura.

**23.1.4** L'ammontare massimo delle penalità, applicate nell'ambito del singolo Contratto Attuativo, non può eccedere il 10 (dieci) per cento dell'importo contrattuale del lotto cui le penalità si riferiscono.

**23.1.5** Per i ritardi nell'adempimento trovano applicazione esclusiva le penali di cui al precedente comma 23.1.

Negli altri casi di inadempimento, la Stazione Appaltante si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'art. 1382 del Codice Civile, nonché la risoluzione del Contratto Attuativo nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento; tale ipotesi deve qualificarsi quale grave violazione professionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 80 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

In presenza di reiterati inadempimenti delle condizioni e/o dei termini previsti dal presente AQ e/o dai discendenti Contratti Attuativi, NAVARM si riserva la possibilità di escutere, in ragione dell'inadempimento ed in proporzione della gravità dello stesso, la garanzia definitiva prestata,

in misura proporzionale alla parte non eseguita, con riserva di ogni altra azione ivi compresa la "clausola risolutiva espressa" di cui all'ARTICOLO 42 del presente AQ.

**23.1.6** L'eventuale domanda del Contraente per ottenere la disapplicazione delle penalità nelle quali fosse incorso, deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre 15 (quindici) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione con la quale è stata comunicata l'applicazione delle penalità. La domanda, completa degli eventuali documenti giustificativi o contenente l'espressa riserva della loro presentazione appena possibile, è indirizzata al RUP\_CA, il quale provvede ad inoltrarla all'ufficio competente, dopo averla corredata delle proprie osservazioni. A seguire, l'AD si pronuncerà sull'accoglimento o meno dell'istanza.

**23.2** Per i **Lotti 4 e 5**, può essere applicata una riduzione di prezzo in relazione alla valutazione del livello di servizio erogato nell'ambito dei suddetti lotti, in funzione dei risultati conseguiti dal Contraente e da ciascun fornitore (imprese collegate e imprese subappaltatrici), nell'ambito dei singoli sub-lotti, e misurata tramite "indicatori della prestazione industriale".

La definizione dei suddetti indicatori e la loro applicazione sono riportati in **ALLEGATO 01**.

**23.2.1** Il Contraente deve fornire alla AD la misura dei servizi forniti, con rendicontazione periodica, valutati

attraverso gli indicatori contrattuali della prestazione industriale, sulla base dei seguenti criteri di applicazione della misura:

- la registrazione degli eventi che concorrono alla misurazione degli indicatori corrispondenti deve avvenire in maniera continuativa, a partire dall'avvio dell'esecuzione del primo Contratto Attuativo, senza soluzione di continuità tra un contratto e l'altro;
- il Contratto Attuativo successivo eredita i valori degli indicatori di prestazione misurati al termine del precedente contratto attuativo (*bonus/malus*);
- per la valutazione del servizio nell'ambito del singolo lotto/sub-lotto, si considerano gli indicatori complessivi, con determinazione dell'eventuale riduzione di prezzo da applicare sull'importo dell'ultima rata di pagamento del Contratto Attuativo in esecuzione.

## **ARTICOLO 24**

### **GARANZIE**

**24.1** Per i **Lotti 1 e 2**, in relazione alla natura delle relative prestazioni/forniture previste ambito i citati lotti, non è prevista garanzia, ma il Contraente deve assicurare l'aggiornamento degli oggetti di fornitura qualora ne emerga la necessità nel corso dell'esecuzione contrattuale.

**24.2** Per i **Lotti 3, 4, 5 e 6**, in relazione alla natura delle prestazioni/forniture erogate nell'ambito dei citati lotti, si concordano tra le Parti le condizioni contrattuali

riportate nei successivi commi, fermo restando che, laddove il Contraente benefici di termini di garanzia più ampi da parte dei fornitori/sub-fornitori, gli stessi si applicheranno anche all'AD previa idonea comunicazione da parte del Contraente.

**24.2.1** Per le prestazioni inerenti alla fornitura di nuovi componenti (PPDDRR, forniture ambito *deployment*, forniture derivanti da ECP), è previsto un periodo di garanzia della durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni solari, ovvero di 730 (settecentotrenta) giorni solari per componenti commerciali (e.g. COTS, ecc.) a partire dalla data di esecuzione della verifica di conformità. In tale periodo, il Contraente si impegna a:

- sostituire, a sua cura e spese, tutte quelle parti che, per difetti di realizzazione, installazione, lavorazione o per difetti del materiale impiegato, non rilevati all'atto della verifica di conformità, si dimostrassero inadeguate ovvero si rendessero inservibili, nonostante il corretto impiego, il funzionamento normale e la costante sorveglianza da parte dell'AD;
- in caso di difetto, eseguire le necessarie azioni correttive entro 30 (trenta) giorni solari dalla richiesta di intervento in conto garanzia;
- in caso di necessità di sostituzione, assicurare la stessa in un tempo pari al 70% del *Production Lead Time* (PLT), a partire dalla richiesta di intervento in conto garanzia;

- coprire tutte le spese derivanti dall'applicazione degli obblighi di garanzia, compresi i costi di spedizione (ambito territorio nazionale) ed i costi necessari per lo smontaggio e successiva reinstallazione (sono esclusi i costi per eventuali infrastrutture e/o mezzi da reperire in conto deployment, se non disponibili ambito MMI), laddove necessario.

Gli obblighi di garanzia riguardano anche le parti della fornitura che, pur essendo state accettate, non rispondano alle prescrizioni della documentazione tecnica, per quanto riguarda sia le materie prime sia i componenti impiegati, oppure risultino non conformi ai documenti contrattuali per difetti di lavorazione od altra causa, nonostante il corretto impiego e la costante sorveglianza da parte dell'AD.

**24.2.2** Per le prestazioni inerenti a riparazioni delle PPDDRR, è previsto un periodo di garanzia della durata di 180 (centottanta) giorni solari dalla data di emissione del Certificato di Verifica di Conformità. In tale periodo, il Contraente si impegna a:

- sostituire, a sua cura e spese, tutte quelle parti che, per difetti di realizzazione, installazione, lavorazione o per difetti del materiale impiegato, non rilevati all'atto della verifica di conformità, si dimostrassero inadeguate ovvero si rendessero inservibili, nonostante il corretto impiego, il funzionamento normale e la costante sorveglianza da parte dell'AD;

- in caso di riparazione dei componenti difettosi, assicurare la stessa in un tempo pari al 70% del *Turn Around Time* (TAT) dell'intervento iniziale, a partire dalla richiesta di intervento in conto garanzia;
- coprire tutte le spese derivanti dall'applicazione degli obblighi di garanzia, compresi i costi di spedizione da/per i magazzini competenti del ciclo logistico dell'AD.

Gli obblighi di garanzia riguardano anche le parti della fornitura che, pur essendo state accettate, non rispondano alle prescrizioni della documentazione tecnica, per quanto riguarda sia le materie prime sia i componenti impiegati, oppure risultino non conformi ai documenti contrattuali per difetti di lavorazione od altra causa, nonostante il corretto impiego e la costante sorveglianza da parte dell'AD.

**24.2.3** Per le prestazioni inerenti agli interventi di assistenza tecnica, preventiva e correttiva, è previsto un periodo di garanzia della durata di 90 (novanta) giorni solari a partire dalla data di ultimazione della prestazione, registrata sul sistema SPM. Per le prestazioni in parola, gli obblighi di garanzia si intendono circoscritti alla prestazione effettuata e non estesi all'intero S/A oggetto dell'intervento.

In tale periodo, il Contraente si impegna a:

- ripristinare/rieseguire, a sua cura e spese, le prestazioni, qualora siano stati riscontrati difetti sul bene oggetto della prestazione, non rilevati all'atto

della Verifica di Conformità, tali da rendere il bene stesso inadeguato ovvero inservibile, nonostante il corretto impiego, il funzionamento normale e la costante sorveglianza da parte dell'AD;

- eseguire le necessarie azioni correttive entro la *readiness* concordata per gli interventi standard di assistenza tecnica (come definito in **ALLEGATO 01**); sono inclusi i costi di manodopera per lo smontaggio e la successiva reinstallazione, i costi delle parti di ricambio e dei consumabili, i costi di spedizione delle PPDDRR (ambito territorio nazionale). Sono esclusi i costi per eventuali infrastrutture e/o mezzi da reperire in conto *deployment*, se non disponibili ambito MMI, laddove necessario.

Gli obblighi di garanzia riguardano anche le prestazioni che, pur essendo state accettate, non rispondano alle prescrizioni della documentazione tecnica, oppure risultino non conformi ai documenti contrattuali per difetti di lavorazione od altra causa, nonostante il corretto impiego e la costante sorveglianza da parte dell'AD.

Le riparazioni possono essere effettuate da personale della AD, se questa lo giudicherà preferibile per bisogni di servizio; in tal caso, l'AD può esigere da parte del Contraente il rimborso delle spese affrontate.

**24.2.4** Per le prestazioni inerenti agli interventi di manutenzione preventiva di tipo *Overhaul*, è previsto un

periodo di garanzia della durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni solari a partire dalla data di ultimazione della prestazione, registrata sul sistema SPM.

In tale periodo, il Contraente si impegna a:

- ripristinare/rieseguire, a sua cura e spese, le prestazioni, qualora siano stati riscontrati difetti sul bene oggetto della prestazione, non rilevati all'atto della Verifica di Conformità, tali da rendere il bene stesso inadeguato ovvero inservibile, nonostante il corretto impiego, il funzionamento normale e la costante sorveglianza da parte dell'AD;
- in caso di difetto, eseguire le necessarie azioni correttive entro 30 (trenta) giorni solari dalla richiesta di intervento in conto garanzia;
- in caso di riparazione dei componenti difettosi, assicurare la stessa in un tempo pari al 70% del *Turn Around Time* (TAT) dell'intervento iniziale, a partire dalla richiesta di intervento in conto garanzia;
- eseguire le necessarie azioni correttive; sono inclusi i costi di manodopera per lo smontaggio e la successiva reinstallazione, i costi delle parti di ricambio e dei consumabili, i costi di spedizione delle PPDDRR (ambito territorio nazionale). Sono esclusi i costi per eventuali infrastrutture e/o mezzi da reperire in conto *deployment*, se non disponibili ambito MMI, laddove necessario.

Gli obblighi di garanzia riguardano anche le prestazioni che,

pur essendo state accettate, non rispondano alle prescrizioni della documentazione tecnica, oppure risultino non conformi ai documenti contrattuali per difetti di lavorazione od altra causa, nonostante il corretto impiego e la costante sorveglianza da parte dell'AD.

**24.3** Nel caso in cui si verificassero le circostanze di cui ai precedenti commi, il periodo di garanzia si intende prolungato di un tempo pari a quello necessario per il Contraente a provvedere all'eliminazione degli inconvenienti riscontrati.

Il suddetto prolungamento dei termini di garanzia ha decorrenza dalla data di ricezione da parte del Contraente della comunicazione con cui si invita lo stesso ad eliminare l'inconveniente verificatosi, fino alla data di effettiva eliminazione dell'inconveniente stesso, come specificato da apposito verbale.

**24.4** Per azioni correttive nell'ambito delle obbligazioni della garanzia, al fine di ridurre i tempi di indisponibilità tecnica del sistema/apparato, il Contraente può impiegare PPDDRR prelevate dal ciclo logistico dell'AD (scorte di bordo e scorte di terra) previa autorizzazione da parte dell'AD. In tal caso, il Contraente si obbliga a reintegrare i componenti utilizzati secondo una pianificazione da concordare tra le Parti.

**24.5** Nel caso in cui il Contraente si trovi nell'impossibilità di intervenire nei tempi sopra indicati per specifiche esigenze dell'AD, i termini di intervento sono

prorogati di pari periodo.

**24.6** Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai difetti attribuibili alle seguenti circostanze:

- mancata osservanza da parte dell'AD della documentazione tecnica fornita dal Contraente e dai fornitori (imprese collegate e imprese sub-appaltatrici) in merito all'operabilità, manutenzione e stoccaggio dei sistemi/apparati/componenti;
- uso improprio o negligenza da parte del personale AD;
- avaria di PPDDRR prelevate dal ciclo logistico dell'AD (GFE) per interventi di assistenza tecnica correttiva, qualora lo stesso componente non sia stato testato preventivamente, prima della sua installazione ed utilizzo;
- evento di Forza Maggiore.

**24.7** Nel caso in cui l'intervento correttivo si riveli non conforme alle condizioni di applicabilità del conto garanzia di cui al presente articolo, i costi sostenuti dal Contraente sono riconosciuti nell'ambito del Lotto 6 (in modalità OR).

## **ARTICOLO 25**

### **PAGAMENTI**

**25.1** La corresponsione al Contraente degli importi, definiti nel piano dei pagamenti dei Lotti/sub-lotti allegato ai singoli Contratti Attuativi, avviene a rate, previo accertamento da parte della Commissione CVC del raggiungimento di specifiche *milestone* - stati di avanzamento delle

prestazioni/forniture eseguite, fino al 100% dell'importo contrattuale, sulla base del documento di controllo dell'avanzamento tecnico-economico, appositamente concordato. Non è prevista l'anticipazione del prezzo di cui all'art. 35 co. 18 del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, avendovi il Contraente espressamente rinunciato.

**25.2** Successivamente all'emissione del Certificato di Pagamento, da parte del RUP\_CA, di cui all'**ALLEGATO 05** e per quanto precisato per ciascuna prestazione nelle Condizioni Economiche in **ALLEGATO 02**, il Contraente provvede all'emissione della fattura elettronica intestata alla Stazione Appaltante, in ragione della pertinenza di ciascun lotto/sub-lotto.

Ai sensi dell'art. 113-bis co. 2 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il RUP\_CA emette il Certificato di Pagamento entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni solari dalla ricezione della documentazione di riferimento (Certificato di Verifica di Conformità ovvero Certificato di Ultimazione delle Prestazioni di cui all'**ALLEGATO 05**).

**25.2.1 LOTTO 1 - Attività propedeutiche all'esecuzione del Programma MCO:** alla ricezione del Certificato di Verifica di Conformità, il RUP\_CA rilascia il Certificato di Pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte del Contraente nella misura del 100 (cento) per cento dell'importo della rata di riferimento, al netto delle penali e delle riduzioni di prezzo applicate.

#### **25.2.2 LOTTO 2 - Attività di Management del Programma MCO:**

per ogni periodo di rendicontazione, l'importo contrattuale della rata è corrisposto in n. 2 (due) quote, così suddivise:

- **1^ QUOTA:** alla ricezione del CUP emesso dall'EC\_CA, il RUP\_CA rilascia il Certificato di Pagamento, ai fini dell'emissione della fattura da parte del Contraente nella misura del 70 (settanta) per cento dell'importo della rata di riferimento;
- **2^ QUOTA:** alla ricezione del Certificato di Verifica di Conformità, il RUP\_CA rilascia il Certificato di Pagamento, ai fini dell'emissione della fattura da parte del Contraente nella misura del restante 30 (trenta) per cento dell'importo della rata di riferimento, al netto delle penali e delle riduzioni di prezzo applicate.

**25.2.3 LOTTO 3 - Servizi di Deployment:** 100 (cento) per cento dell'importo contrattuale delle prestazioni, risultate conformi alle verifiche di conformità, eseguite nel periodo di osservazione, da corrispondere a seguito dell'emissione del relativo Certificato di Pagamento da parte del RUP\_CA.

**25.2.4 LOTTO 4 - Prestazioni di Ingegneria di Campo (IC), Gestione dei Materiali (GM) e Ingegneria di Supporto (IS) gestite "a corpo" (SLA),** per ogni periodo di rendicontazione del singolo sub-lotto del presente Lotto, l'importo contrattuale della rata è corrisposto in n. 2 (due) quote, così suddivise:

- **1^ QUOTA:** alla ricezione del CUP emesso dall'EC\_CA, il

RUP\_CA rilascia il Certificato di Pagamento, ai fini dell'emissione della fattura da parte del Contraente nella misura del 70 (settanta) per cento dell'importo della rata di riferimento;

- **2^ QUOTA:** alla ricezione del Certificato di Verifica di Conformità, il RUP\_CA rilascia il Certificato di Pagamento, ai fini dell'emissione della fattura da parte del Contraente nella misura del restante 30 (trenta) per cento dell'importo della rata di riferimento, al netto delle penali e delle riduzioni di prezzo applicate.

**25.2.5 LOTTO 5 - Prestazioni di Ingegneria di Campo (IC) e Gestione dei Materiali (GM) gestite "a tetto di budget" con ticket (SLA-T),** per ogni periodo di rendicontazione nell'ambito dei relativi sub-lotti, l'importo contrattuale è corrisposto con le seguenti modalità:

- **1^ RATA,** pari al 90 (novanta) per cento dell'importo contrattuale delle prestazioni risultate conformi alle verifiche di conformità eseguite nel periodo di osservazione, a seguito dell'emissione del relativo Certificato di Pagamento da parte del RUP\_CA;
- **2^ RATA,** pari al 10 (dieci) per cento, al termine del relativo periodo di garanzia, attestato con dichiarazione di fine garanzia da parte dell'EC\_CA o da parte dell'Ente/Comando che ha in gestione il materiale; il pagamento della presente rata può essere effettuato contestualmente a quello relativo alla 1^ rata, su

esplicita richiesta del Contraente, dietro presentazione di idonea cauzione di pari importo, da svincolare a seguito della dichiarazione di fine garanzia.

#### **25.2.6 LOTTO 6 - Servizi e forniture in modalità On Call (OC)**

**/ On Request (OR):** per ogni periodo di rendicontazione, l'importo contrattuale è corrisposto con le seguenti modalità:

- **1^ RATA**, pari al 90 (novanta) per cento dell'importo contrattuale delle prestazioni risultate conformi alle verifiche di conformità eseguite nel periodo di osservazione, a seguito dell'emissione del relativo Certificato di Pagamento da parte del RUP\_CA;
- **2^ RATA**, pari al 10 (dieci) per cento, al termine del relativo periodo di garanzia, attestato con dichiarazione di fine garanzia da parte dell'EC\_CA o da parte dell'Ente/Comando che ha in gestione il materiale; il pagamento della presente rata può essere effettuato contestualmente a quello relativo alla 1^ rata, su esplicita richiesta del Contraente, dietro presentazione di idonea cauzione di pari importo, da svincolare a seguito della dichiarazione di fine garanzia.

**25.3** La fattura elettronica deve essere inoltrata secondo le modalità di cui al D.M. 03 aprile 2013, n. 55, *"Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art.1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n.244"*, e corredata dal Codice

Univoco Ufficio della Stazione Appaltante.

**25.4** Ai sensi dell'art. 113-bis del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dalla Legge del 03 maggio 2019, n. 37, i pagamenti sono effettuati entro 60 (sessanta) giorni solari decorrenti dalla ricezione, da parte della Stazione Appaltante, della relativa fattura, la quale deve essere emessa successivamente alla trasmissione del Certificato di Pagamento da parte del RUP\_CA.

Tale deroga è giustificata dalla complessità della procedura di liquidazione e pagamento delle prestazioni eseguite, alla quale partecipano più Enti dell'AD, aventi ciascuno diversa competenza tecnica e amministrativa. In conformità alle prescrizioni dell'art. 4 co. 4 del D.lgs. 09 ottobre 2002, n. 231 e s.m.i., tale estensione del termine di pagamento è stata esplicitamente pattuita tra le Parti.

**25.5** Ai ritardi nei pagamenti si applica il saggio di interesse nella misura stabilita dall'art. 5 del D.lgs. 09 ottobre 2002, n. 231 e s.m.i.

Gli interessi di mora decorrono dal giorno successivo alla data di scadenza del suddetto termine.

## **ARTICOLO 26**

### **REVISIONE DI PREZZO**

In considerazione dell'estensione temporale del presente AQ, è ammessa la revisione dei prezzi, come previsto dalla normativa vigente e secondo le modalità prescritte in **ALLEGATO 06**.

## **ARTICOLO 27**

## **MODALITÀ DI RISCOSSIONE**

**27.1** Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 5 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, e dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e loro ss.mm.ii., i pagamenti in dipendenza dei relativi Contratti Attuativi sono effettuati con ordine di pagamento, mediante accredito sul Conto Corrente bancario dedicato che verrà indicato in ciascun Contratto Attuativo, unitamente all'elenco delle persone autorizzate ad operare su di esso.

**27.2** Eventuali variazioni delle coordinate bancarie devono essere comunicate tempestivamente dal Contraente, il quale dichiara di esonerare l'AD da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti nel modo sopraindicato.

## **ARTICOLO 28**

### **OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

**28.1** Il Contraente assume l'obbligo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

**28.2** L'inadempimento del Contraente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari costituisce causa di risoluzione dei Contratti Attuativi.

Parimenti, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate a lavori/servizi/fornitura del presente AQ, deve essere inserita apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l'obbligo della tracciabilità dei

flussi finanziari, pena la nullità assoluta degli stessi.

**28.3** Il Contraente, il subappaltatore o il subfornitore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - di Roma.

## **ARTICOLO 29**

### **CESSIONI DI CREDITO**

**29.1** Ai sensi dell'art. 106 co. 13 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sono ammesse le cessioni di credito, derivanti dalla stipula dei Contratti Attuativi, redatte con atto pubblico o scrittura privata autenticata, da notificare tempestivamente alla Stazione Appaltante. Non sono ammesse ulteriori cessioni dei crediti già ceduti e la cui cessione sia stata accettata dall'AD.

**29.2** L'AD ha facoltà di rifiutare le cessioni di credito con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni solari dalla notifica della cessione.

**29.3** L'atto di cessione di credito deve contenere apposita clausola con la quale il cessionario assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'ARTICOLO 27 del presente AQ. Pertanto, tutti i pagamenti anticipati dal cessionario al Contraente dovranno essere effettuati sui conti correnti "dedicati" mediante gli strumenti finanziari consentiti dalla normativa di legge in vigore, vigente in materia, e

contenere il Codice Identificativo di Gara (CIG) derivato del Contratto Attuativo cui si riferisce.

Dette informazioni (CIG attribuito alla commessa e gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati) congiuntamente alle generalità/codice fiscale delle persone delegate ad operare sui citati conti dovranno risultare nell'atto di cessione.

### **ARTICOLO 30**

#### **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO DELL'AMMINISTRAZIONE**

**30.1** Fatte salve le ipotesi di risoluzione previste dagli ARTICOLI 12.3.1, 12.4.1, 16.4, 17.6, 20.5, 21.5, 23.1.5, 33.3 del presente AQ, l'AD può risolvere il contratto nei casi e con le modalità di cui all'art. 124 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, nonché dell'art. 108 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

**30.2** L'AD ha altresì diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo, ai sensi e con le modalità e per gli effetti di cui all'art. 107 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236.

### **ARTICOLO 31**

#### **TUTELA DEI LAVORATORI**

**31.1** Il Contraente è sottoposto a tutti gli obblighi in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e con l'applicazione delle sanzioni in essa previste.

**31.2** Il Contraente è obbligato, altresì, ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nel Programma MCO, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle

risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente AQ, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località in cui si svolgono le prestazioni.

L'obbligo permane dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino al loro rinnovo. I suddetti obblighi vincolano il Contraente anche nel caso in cui essa non sia aderente alle associazioni stipulanti o recede da esse.

## **ARTICOLO 32**

### **ASSICURAZIONI SOCIALI**

**32.1** Il Contraente si obbliga a dimostrare in ogni tempo l'osservanza degli obblighi di legge relativi alla protezione del lavoro e alla tutela dei lavoratori, in particolare quelli sulle Assicurazioni Sociali (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, infortuni, malattie, ecc.), ivi compresi quelli relativi al diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68) e gli obblighi che hanno origine in contratti collettivi che prevedono a favore dei lavoratori diritti patrimoniali aventi per base il pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro (assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi, ecc.).

**32.2** Nel caso di ottenimento da parte dell'AD del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) del Contraente o del

subappaltatore, impiegato nell'esecuzione dei Contratti Attuativi, che segnali un'inadempienza contributiva, l'AD provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi dell'art. 30 co. 5 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

**32.3** Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del Contraente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione dei Contratti Attuativi, il RUP\_CA inviterà per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni solari, ai sensi dell'art. 30 co. 6 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Decorso, infruttuosamente, il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'AD si riserva di pagare, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute al contraente o dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 co. 13 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

L'AD predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati.

**32.4** Nel caso di formale contestazione da parte del

Contraente delle richieste sopra indicate, l'AD provvede all'inoltro delle stesse e delle controdeduzioni alla Direzione Provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

### **ARTICOLO 33**

#### **PROTOCOLLO DI LEGALITÀ - OBBLIGHI DI CONDOTTA**

**33.1** Il Contraente, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente AQ e dei relativi Contratti Attuativi, e in aggiunta alla sottoscrizione del Patto di Integrità citato nelle premesse (in **ANNESSO B**), si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dall'art. 2 co. 3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e s.m.i., recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", in applicazione della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

**33.2** Il Contraente si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione qualora richiesta.

**33.3** Ogni violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e s.m.i., è sottoposta ad una valutazione che tenga conto della gravità e dell'entità della medesima, con conseguente applicazione di sanzioni che possono andare dalla multa sino alla risoluzione del contratto.

**33.4** Qualora si riscontri l'eventuale violazione, l'AD provvede a contestare per iscritto al Contraente il fatto,

assegnando un congruo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non siano presentate o non risultino accoglibili, l'AD dà applicazione alle sopra menzionate disposizioni.

#### **ARTICOLO 34**

##### **OBBLIGO DI RISERVATEZZA**

**34.1** Il Contraente ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.

**34.2** Il Contraente si impegna, altresì, a far osservare al proprio personale la massima riservatezza in relazione all'esecuzione dei Contratti Attuativi. In particolare, non devono essere comunicate a terzi - in alcun modo e in qualsiasi forma - notizie, informazioni e dati di cui si abbia avuto conoscenza nel corso dell'esecuzione contrattuale. Tali dati non devono essere utilizzati da parte del Contraente o da parte di chiunque collabori alla sua attività per fini diversi da quelli previsti dall'AQ e/o dai Contratti Attuativi.

#### **ARTICOLO 35**

##### **POSSESSO DEI REQUISITI**

Il Contraente ha l'obbligo di comunicare, entro il termine di 20 (venti) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo, ogni modificazione relativa a se stessa o ai suoi subappaltatori in merito:

- alla composizione societaria dell'organo direttivo ed

- esecutivo del Contraente e, in particolare, agli amministratori con poteri di rappresentanza e loro conviventi;
- al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
  - alla capacità finanziaria di cui all'art. 83 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
  - alla capacità tecnica ad eseguire la fornitura di cui all'art. 83 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

### **ARTICOLO 36**

#### **VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE E PROCURE**

Qualora nel corso dell'esecutività del presente AQ si verificassero variazioni sociali del Contraente, oppure fusioni societarie, dette variazioni e/o fusioni devono essere debitamente notificate all'AD.

L'AD non risponde, in nessun caso, di qualsiasi conseguenza derivante dalla omessa notifica delle variazioni sociali e dal mancato rispetto di quanto stabilito al paragrafo precedente.

### **ARTICOLO 37**

#### **TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

**37.1** Il Contraente dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente AQ le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione dell'AQ e dei Contratti

Attuativi, e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.

**37.2** Il Contraente si impegna ad osservare la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e a farla osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati al trattamento dei Dati personali ai sensi del Regolamento UE.

**37.3** L'AD tratta i dati forniti dal Contraente, ai fini della stipula dell'AQ e dei relativi Contratti Attuativi, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa dell'AQ e dei Contratti Attuativi, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contratti pubblici. Tutti i dati acquisiti dall'AD potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

**37.4** Con la sottoscrizione dell'AQ e dei successivi Contratti Attuativi, il Contraente, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore o di Procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema il Contraente, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione dell'AQ e dei Contratti Attuativi.

**37.5** Il Contraente prende atto ed acconsente che la ragione

sociale dell'operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati sul sito internet dell'AD. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti alla partecipazione alla commessa, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D.lgs. 24 gennaio 2006, n. 36, e artt. 52 e 68 co. 3 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82), possono essere utilizzati dalla Committente, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione del Ministero dell'Economia e delle Finanze o di altre Pubbliche Amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riuso dei dati pubblici.

**37.6** Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1 co. 16 lettera b e co. 32 della Legge 6 novembre 2012, n. 190; art. 35 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nonché art. 29 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.), il Contraente prende atto ed acconsente alla pubblicazione dei dati e/o documentazione nei termini di legge tramite il sito internet dell'AD, nella sezione relativa alla trasparenza.

**37.7** Con la sottoscrizione dell'AQ e dei successivi Contratti Attuativi, il Contraente si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nell'AQ, nei

Contratti Attuativi, unitamente ai suoi Allegati.

**37.8** In ragione dell'oggetto dell'AQ e dei relativi Contratti Attuativi, ove il Contraente sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, lo stesso sarà nominato "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE.

Nel caso in cui il Contraente violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponde integralmente del danno cagionato agli "interessati".

#### **ARTICOLO 38**

##### **ELEZIONE DI DOMICILIO**

Per l'esecuzione dei Contratti Attuativi e per ogni effetto di Legge, il Contraente elegge il proprio domicilio presso la sede legale ed amministrativa sita in:

- Viale Brigata Bisagno 45/R - 16129 GENOVA.

#### **ARTICOLO 39**

##### **ONERI FISCALI E CONTRATTUALI**

**39.1** In conformità con quanto previsto dagli artt. 16-bis e 16-ter del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, sono a carico del Contraente, le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e quante altre inerenti al presente AQ, per le quali il Contraente è tenuto a versare sul Conto Corrente Postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di

Roma la somma indicata a tale titolo dall'Ufficiale Rogante, con specificazione analitica.

**39.2** Il versamento della somma di cui al precedente comma, deve essere effettuato entro 5 (cinque) giorni solari dalla data di stipula del presente AQ, con la conseguenza che, in caso di ritardo, il relativo importo deve essere aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza dei cinque giorni fino alla data dell'effettivo versamento. L'attestato del versamento deve essere immediatamente prodotto al Ministero della Difesa - 11<sup>a</sup> Divisione di NAVARM, per essere allegato al presente AQ.

**39.3** L'imposta di registro, giusta quanto disposto dall'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131 e s.m.i., è dovuta nella misura fissa di Euro 200,00 (duecento/00).

**39.4** Le eventuali spese contrattuali aventi causa dalla stipula dei Contratti Attuativi saranno regolate allo stesso modo tra la Stazione Appaltante ed il Contraente.

**39.5** Le prestazioni/forniture oggetto del presente AQ non sono soggetti all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi dell'art. 8-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (così come modificato dall'art. 1 del D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24), in quanto relativi a prestazioni di servizi direttamente destinati a sopperire ai bisogni delle Unità Navali (cfr. lettera e e lettera e-bis dell'art.8-bis del sopracitato D.P.R.).

Qualora l'AD dovesse richiedere prestazioni/forniture nell'ambito dei Lotti 3 e 6, non ricomprese nel sopracitato

articolo, l'IVA è applicata in accordo alla normativa vigente.

#### **ARTICOLO 40**

##### **COMUNICAZIONI**

Le comunicazioni tra le Parti, in relazione al presente AQ e ai successivi Contratti Attuativi che richiedono termini certi, sono effettuate via PEC.

All'uopo, gli indirizzi PEC dell'AD e del Contraente sono di seguito riportati:

- navarm@postacert.difesa.it;
- programmi@pec.orizzontesn.it;

Le comunicazioni di carattere operativo possono essere scambiate via e-mail ovvero utilizzando il *tool* info-logistico SPM di cui al sub-lotto 1.1.2.

#### **ARTICOLO 41**

##### **CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dall'esecuzione dei Contratti Attuativi, trovano applicazione le norme contenute negli artt. 205 e seguenti del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Resta salva la tutela giurisdizionale di fronte al giudice ordinario. Per tali controversie è competente il foro del distretto giudiziario ove ha sede la Stazione Appaltante.

#### **ARTICOLO 42**

##### **VINCOLO CONTRATTUALE**

**42.1** Il presente AQ, alla cui stipula si addiviene al fine di sancire fra le Parti la conclusione della negoziazione, vincola il Contraente fin dal momento della sua

sottoscrizione, mentre diventa obbligatorio per l'AD solo dopo la sua approvazione nei modi di legge.

**42.2** L'AD provvede a comunicare al Contraente l'intervenuta registrazione del decreto approvativo del presente AQ.

**42.3** In caso di mancata approvazione dell'AQ, il Contraente ha diritto soltanto al rimborso delle somme versate per le spese contrattuali, aumentate degli interessi legali decorrenti dalla data di versamento fino alla data di effettivo rimborso.

E richiesto, io Ufficiale Rogante, ho ricevuto quest'atto del quale ho dato lettura alle parti contraenti, le quali da me interpellate lo approvano e con me lo sottoscrivono.

**p. IL RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ CONTRAENTE**

Dott. Dario DESTI

Ai sensi e per gli effetti degli artt.1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara di approvare espressamente le seguenti clausole:

ART.7 - Valore dell'Accordo Quadro;

ART.8 - Clausola di salvaguardia;

ART.13 - Verifica di conformità, accettazione e consegna;

ART.17 - Subappalto;

ART.21 - Sospensione dell'esecuzione del contratto;

ART.23 - Penalità e riduzioni di prezzo;

ART.25 - Pagamenti;

ART.26 - Revisione di prezzo;

ART.30 - Risoluzione del Contratto e recesso della  
Amministrazione;

ART.33 - Protocollo di legalità - Obblighi di condotta;

ART.41 - Vincolo contrattuale;

**p. IL RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ CONTRAENTE**

Dott. Dario DESTI

**p. IL RAPPRESENTANTE DELL'AMMINISTRAZIONE DIFESA**

Dott. Emanuele COLETTI

**L'UFFICIALE ROGANTE**

Dott.ssa Emanuela GIULIANO